



Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE E SPECIALE

ITALIA OLIVICOLA S.C.A R.L.

Modello di organizzazione e di gestione
Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE E SPECIALE

(Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2021)

INDICE

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001	3
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti	5
1.3 L'adozione dei "Modelli di Organizzazione e di Gestione".	13
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE IN ITALIA OLIVICOLA	
S.C.A.R.L.	15
2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	15
2.2 Fasi della costruzione del Modello	15
2.3 Principi ispiratori e caratteristiche salienti del Modello.	18
2.4 Le procedure operative aziendali di ITALIA OLIVICOLA.	19
2.5 Struttura del Modello adottato	20
2.6 Revisione del Modello	20
3. ANALISI DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI ALL'INTERNO DI ITALIA OLIVICOLA	23
3.1 Breve descrizione della realtà aziendale e della struttura organizzativa di ITALIA OLIVICOLA	23
3.2 Definizione del perimetro soggettivo di applicazione del Modello.	24
3.3 Ambiti sensibili al rischio reato.	25
4. IL CODICE ETICO	27
4.1 Identificazione del Codice Etico.	27
4.2 Funzione del Modello in rapporto al Codice Etico.	27
5. PROTOCOLLI E PRINCIPI GENERALI	29
5.1 Protocolli generali.	29
5.2 Principi generali per la redazione delle procedure.	30
5.3 Mappatura delle attività a rischio.	30
5.4 La struttura del sistema organizzativo e di controllo.	30
5.5 Regole comportamentali	31
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	42
6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	42

PARTE GENERALE E SPECIALE

6.2	Composizione dell'Organismo di Vigilanza.	44
6.3	Durata in carica, requisiti, decadenza e sostituzione dei membri.	44
6.4	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.	45
6.5	Il reporting dell'Organismo di Vigilanza al vertice della Società.	47
6.6	Il sistema di flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza.	48
6.7	Modalità di trasmissione, valutazione e conservazione delle segnalazioni.	49
7.	IL SISTEMA DISCIPLINARE	50
7.1	Premessa.	50
7.2	Sanzioni per il personale subordinato.	50
7.3	Sanzioni per il personale dirigente.	51
7.4	Misure nei confronti dei membri degli organi sociali.	51
7.5	Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.	52
7.6	Misure nei confronti degli outsourcer, dei consulenti, degli intermediari, dei fornitori e degli altri soggetti terzi.	52
7.7	Procedimento disciplinare.	52
8.	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE	54
8.1	Formazione e informazione del personale	54
8.2	Informazione Collaboratori esterni, Consulenti e Partners.	55
9.	VERIFICHE PERIODICHE SUL MODELLO	56
	* * *	
10.	PARTE SPECIALE	57
11.	ITALIA OLIVICOLA	58
12.	I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ 231	59
12.1	Reati contro la Pubblica Amministrazione	62
12.2	Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	77
12.3	Reati societari	79
12.4	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	88
12.5	Reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale	89

PARTE GENERALE E SPECIALE

12.6 Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato	90
12.7 Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	95
12.8 Reati transnazionali di cui alla Convenzione e ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato	102
12.9 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	104
12.10 Reati informatici e trattamento illecito di dati	105
12.11 Delitti di criminalità organizzata	114
12.12 Reati contro l'industria e il commercio	115
12.13 Reati in materia di violazione del diritto d'autore	117
12.14 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, come previsto ex art. 377- <i>bis</i> Codice Penale	119
12.15 Reati ambientali	120
12.16 Reati in materia di immigrazione	123
12.17 Delitti di propaganda, istigazione ed incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (ai sensi dell'art. 25-terdecies del D.lgs. n. 231/01)	125
12.18 Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (ai sensi dell'art. 25-quaterdecies del D.lgs. n. 231/01)	126
12.19 Reati tributari (ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/01)	127
12.20 Reato di contrabbando (ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. n. 231/01)	131

1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

Il Decreto Legislativo in data 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito per semplicità D.Lgs. 231/2001), in attuazione della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa degli enti.

Il termine “Enti” rappresenta un concetto ampio e si diversifica chiaramente dal termine “persone giuridiche”, il quale, tipicamente, si riferisce a soggetti dotati di personalità giuridica.

L’Ente invece, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si deve intendere dotato di una personalità giuridica in senso lato e non nel tradizionale senso tecnico/giuridico (ad esempio, per una società di capitali, dall’iscrizione nel registro delle imprese deriva la personalità giuridica).

Piuttosto, in considerazione dell’obiettivo di politica legislativa di abbracciare il più ampio novero di fattispecie concrete, l’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 va inteso in coerenza con i criteri di imputazione della responsabilità come definita dalla normativa; in tal senso un Ente sarà tale ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se avrà: 1) un interesse distinguibile da quello della persona fisica; 2) una sua organizzazione e 3) un patrimonio autonomo ad esso riconducibile.

La sopra enunciata Legge delega ratifica la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio che colpisca la criminalità d’impresa.

Il D.Lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell’Europa - istituisce nel nostro ordinamento per la prima volta la responsabilità dell’ente, considerato “quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente” (dalla relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale della Commissione Grosso).

Il D.Lgs. 231/2001 – poi successivamente modificato ed integrato¹ - ha introdotto la

¹ Di seguito si indicano i principali interventi di modifica del D.Lgs. n. 231/01: D.L. 25.09.2001, n. 350, convertito con L. 23.11.2001 n. 409 (art. 9); D.Lgs. 11.04.2002, n. 61 (art. 3); Leggi 14.01.2003, n. 7 (art. 3), 11.08.2003, n. 228 (art. 5), 18.04.2005, n. 62 (art. 9), 28.12.2005, n. 262 (artt. 31 e 39), 09.01.2006, n. 7 (art. 8), 06.02.2006, n. 38 (art. 10), 03.08.2007, n. 123 (art. 9) e dal D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (art.

nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente collettivo per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti (e loro sottoposti) che esercitano (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che, frequentemente, le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire a un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'Ente medesimo tutte le volte in cui siano espressione di deliberate scelte aziendali, come si può evincere nei casi in cui risultino comportamenti posti in essere materialmente da persone fisiche, ma che agiscano a vantaggio o nell'interesse dell'ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità qualificata come "amministrativa", ma decisamente particolare, poiché, pur non comportando sanzioni restrittive della libertà personale (difficilmente configurabili con riferimento ad un ente), consegue da un fatto valutabile come reato e il suo accertamento presenta le forme e le garanzie proprie del procedimento penale.

In vero, trattandosi di una responsabilità qualificata esplicitamente come "amministrativa" ma originata a seguito della commissione di un reato ed accertata all'esito di un procedimento del tutto corrispondente a quello penale, questa responsabilità appare ibrida, potendosi qualificare come un tertium genus, una responsabilità ad hoc creata per la valutazione della condotta che integri gli estremi di un reato materialmente commesso da persone fisiche, ovviamente, ma direttamente imputabile agli enti nel cui interesse o per il cui vantaggio quelle condotte siano state poste in essere.

Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell'Ente a vantaggio o nell'interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato. Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, si applicano ai seguenti "Soggetti":

- enti forniti di personalità giuridica;
- società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ai sensi del successivo comma 3, restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto:

- lo Stato;

63, c. 3), L. 18.03.2008, n. 48 (art. 7), L. 23.07.2009, n. 99 (art. 15) e D. Lgs. 07.07.2011 n. 121 (art. 2) D. Lgs. 16.07.2012, n. 109 (art. 2), L. 06.11.2012, n. 190 (art. 77), D. Lgs. 04.03.2014 n. 39, L. 15.12.2014, n. 186, L. 27.05.2015 n. 69, L. 20 novembre 2017, n. 167, L. 09.01.2019, n. 3, L. 03.05.2019, n. 39, L. 18.11.2019 n. 133, L. 19.12.2019, n. 157, D. Lgs. 14.07.2020, n. 75.

PARTE GENERALE E SPECIALE

- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità viene, quindi, attribuita all'Ente qualora i reati siano commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (c.d. "soggetti apicali");
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. "soggetti in posizione subordinata").

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente è espressamente esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e che non vi sia stato, inoltre, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "O.d.V."), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del modello stesso.

A tal proposito, i modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetti in posizione subordinata, l'Ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l'Ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, "misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge" ed a verificare e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; nonché, laddove i suddetti soggetti abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, co. 2, D. Lgs. 231/01).

La responsabilità dell'Ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di

PARTE GENERALE E SPECIALE

reato previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche, indicate nella Parte Speciale del presente Modello.

Ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivanti dalla commissione di una o più delle fattispecie di cui al Decreto non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

In particolare, il D. Lgs. 231/2001, all'art. 9, prevede quattro tipi di sanzioni applicabili agli Enti:

- 1) **SANZIONI PECUNIARIE:** sono sanzioni che vengono stimate in quote (genericamente da 100 a 1.000), ogni quota può valere da € 258,22 a € 1.549,37 e il numero, nonché la stima della quota della sanzione sono valori determinati dal Giudice penale in funzione del tipo e della gravità del reato e/o dei reati commessi dal soggetto dipendente/collaboratore dell'Ente in favore o nell'interesse dello stesso Ente.
- 2) **SANZIONI INTERDITTIVE:**
 - ✓ interdizione dall'esercizio delle attività; sospensione/revoca di una licenza o di una concessione o di una autorizzazione funzionale alla commissione dell'illecito;
 - ✓ divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - ✓ esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- 3) **CONFISCA.**
- 4) **PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA.**

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25.822 € ad un massimo di 1.549.370 € e sono fissate dal giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive, la cui durata non può essere inferiore a tre mesi né superiore a due anni, sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- il commissariamento.

Le sanzioni interdittive sono applicabili, anche in via cautelare, esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le suesposte sanzioni possono essere applicate all'Ente esclusivamente dal Giudice penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal Legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti) e la valutazione di non idoneità del modello organizzativo applicato o la sua mancata esecuzione.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Infatti, con la Legge n. 146/2006, si è introdotto anche nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti il concetto di reato transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della suddetta Legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La responsabilità amministrativa deriva dalla commissione di determinati reati (previsti ex Lege) consumati da soggetti apicali o dipendenti-collaboratori nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;

Il legislatore, all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, individua tali soggetti come segue:

- a) "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli stessi" (cosiddetti soggetti apicali);
- b) "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)" (cosiddetti sottoposti).

L'interesse e il vantaggio dell'Ente, che la Legge prevede quali requisiti alternativi per la configurazione della responsabilità in parola - ma sempre necessari - corrispondono a concetti da intendersi sussistenti in modo oggettivo, quindi anche laddove non siano stati previsti dal soggetto agente che ha commesso il reato di cui al D.Lgs. 231/2001. Pertanto, non rileva l'atteggiamento o l'intento del soggetto che commette il reato, ma rileva il fatto che quel reato abbia comunque consentito un vantaggio per l'Ente. Differente è il caso in cui la commissione di un reato di cui al D. Lgs. 231/2001 comporti un vantaggio esclusivo per l'agente (o di un terzo rispetto all'Ente): solo in tale eventualità, infatti, non si configura la responsabilità amministrativa dell'Ente, versandosi in una situazione di estraneità dell'Ente al fatto reato.

La responsabilità dell'Ente è distinta e autonoma rispetto a quella di colui che ha commesso il reato (a titolo esemplificativo: l'amministratore della società., che abbia corrotto un ispettore del lavoro in favore della società per evitare un controllo, risponderà personalmente del reato di corruzione e la società citata risponderà autonomamente - anche con il suo capitale - dell'illecito amministrativo commesso derivante dalla commissione del reato e mediante le dovute sanzioni).

Pertanto, la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente (e quindi il fatto che una persona fisica dipendente/collaboratore dell'Ente, in posizione apicale o anche subordinata, abbia commesso un reato nell'interesse e a vantaggio dell'Ente), il legislatore impone l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Tale condizione si identifica con una colpa di organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'Ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

In buona sostanza, l'Ente sarà chiamato a rispondere nel processo penale della sua colpa di organizzazione per non aver adottato un modello organizzativo capace di evitare la commissione del reato da parte dei dipendenti/collaboratori.

Specifiche disposizioni sono state dettate dal Legislatore per i casi di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda per i quali si rimanda, per maggiori dettagli, a quanto specificamente previsto dagli artt. da 28 a 33 del D.Lgs. 231/2001.

1.2 Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

La responsabilità dell'ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di

reato, previste originariamente dal Decreto e dalle successive implementazioni, delle quali gli interventi di seguito elencate segnalano i principali:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24² e 25³ del D.lgs. n. 231/01);
- b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.lgs. n. 231/01)⁴;
- c) reati societari (quelli previsti dall'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01)⁵;
- d) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. n. 231/01)⁶;
- e) reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.lgs. n. 231/01)⁷ e i reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del D.lgs. n. 231/01)⁸;
- f) reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies del D.lgs. n. 231/01)⁹;
- g) reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies del D.lgs. n. 231/01)¹⁰;
- h) reati così detti transnazionali¹¹ di cui alla Convenzione e ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146);
- i) reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter 1) (art. 25-octies 231/2001)¹²;
- j) reati informatici (art. 24-bis del D.lgs. n. 231/01)¹³;

² Articolo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

³ Articolo modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b) della L. 09.01.2019, n. 3 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴ Articolo aggiunto dall'art. 6, D.L. 25.09.2001 n. 350.

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 11.04.2002 n. 61 e modificato dalla L. 27.05.2015 n. 69.

⁶ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 14.01.2003 n. 7.

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11.08.2003 n. 228 e integrato dall'art. 3, D.Lgs. 04.03.2014 n. 39 per la fattispecie relativa all'adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.), nonché dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199 per la fattispecie relativa all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 14.01.2003 n. 7.

⁹ Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 18.04.2005 n. 62.

¹⁰ Articolo aggiunto dall'art. 9 L. 03.08.2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

¹¹ I reati transnazionali prevedono le seguenti caratteristiche:

- ✓ per il reato è prevista una pena maggiore di quattro (n. 4) anni;
- ✓ il reato è commesso in uno stato ma una parte della condotta deve essere avvenuta in un diverso stato;
- ✓ il reato vede implicato un gruppo criminale organizzato;
- ✓ il reato è commesso in uno stato ma ha effetti sostanziali in un diverso stato.

¹² Articolo aggiunto dall'art. 63, co. 3 del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 e integrato dall'art. 3 della L. 15.12.2014, n. 186 per la fattispecie dell'autoriciclaggio.

PARTE GENERALE E SPECIALE

- k) reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del D.lgs. n. 231/01)¹⁴;
- l) reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.lgs. n. 231/01)¹⁵;
- m) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, come previsto ex art. 377-bis Codice penale (art. 25-decies del D.lgs. n. 231/01);
- n) reati ambientali (art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/01)¹⁶;
- o) reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-duedecies del D.lgs. n. 231/01)¹⁷;
- p) reato di corruzione tra privati (art. 25-ter, I C., lettera S-bis) del D.lgs. n. 231/01)¹⁸;
- q) i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.lgs. n. 231/01)¹⁹;
- r) delitti di propaganda, istigazione ed incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 25-terdecies del D.lgs. n. 231/01)²⁰;
- s) frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.lgs. n. 231/01)²¹;
- t) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/01)²²;
- u) contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.lgs. n. 231/01)²³).

In particolare, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 15 luglio 2020, e quindi la successiva entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF), tra le varie novità, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. n. 231/01.

Nella Parte Speciale del modello è riportata una descrizione analitica delle fattispecie di reato sopra indicate in funzione della rispettiva struttura tipica e della possibile proiezione in termini di rischio potenziale di accadimento nell'ambito societario, tenuto conto della specificità dell'attività condotta da ITALIA OLIVICOLA.

¹³ Articolo aggiunto dall'art. 7 L. 18.03.2008, n. 48.

¹⁴ Articolo aggiunto dall'art. 15 L. 23.07.2009, n. 99.

¹⁵ Articolo aggiunto dall'art. 15 L. 23.07.2009, n. 99.

¹⁶ Articolo aggiunto dall'art. 2 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 e integrato dall'art. 1 della L. 22.05.2015, n. 68.

¹⁷ Articolo aggiunto dall'art. 2 D.Lgs. 16.07.2012, n. 109.

¹⁸ Articolo aggiunto dall'art. 77 della L. 06.11.2012, n. 190.

¹⁹ Articolo aggiunto dall'art. 2, co. 29, della L. 15.07.2009 n. 94.

²⁰ Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

²¹ Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

²² Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

²³ Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Si pone l'attenzione sul fatto che la responsabilità amministrativa dell'Ente, inizialmente prevista solo per reati dolosi, oggi si può configurare anche in caso di reati colposi (dove, come è noto, non vi è l'intenzionalità del soggetto agente – es. infortunio sul lavoro da cui derivano lesioni gravi alla persona) o anche per reati contravvenzionali (come nel caso di alcuni reati ambientali), per i quali invece, non ha rilevanza la valutazione della presenza del dolo o della colpa, ma il soggetto agente ne risponderà comunque indipendentemente dalla distinzione in concreto, purché abbia comunque posto in essere consapevolmente una condotta a lui imputabile.

E' quindi sempre più opportuno considerare la rilevanza del Modello ai fini della miglior gestione dell'ente (i.e. ITALIA OLIVICOLA S.C.A R.L.).

1.3 L'adozione dei “Modelli di Organizzazione e di Gestione”.

L'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto, l'ente non risponda qualora provi che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'articolo 7 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce, inoltre, che, qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tuttavia, l'inosservanza di tali obblighi è esclusa, e con essa la responsabilità dell'Ente, se prima della commissione del reato l'Ente medesimo aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si precisa altresì che, nell'ipotesi delineata dall'art. 6, (fatto commesso da soggetti in posizione apicale) l'onere di provare la sussistenza della situazione esimente grava sull'Ente, mentre nel caso configurato dall'art. 7 (fatto commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza) l'onere della prova in ordine all'inosservanza, ovvero all'inesistenza dei modelli o alla loro inidoneità grava sull'accusa (e quindi sui rappresentanti della Procura della Repubblica competente).

PARTE GENERALE E SPECIALE

La mera adozione del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito anche “Modello”) da parte dell’organo dirigente - che è da individuarsi nell’organo titolare del potere gestorio - il Consiglio di Amministrazione - non costituisce tuttavia misura sufficiente a determinare l’esonero da responsabilità dell’Ente, essendo piuttosto necessario che il modello sia anche adottato effettivamente, e che risulti altresì specificamente delineato ed idoneo ad assolvere al compito che l’ordinamento gli assegna. In questo senso si indicano condizioni di efficacia ed effettività del Modello.

Sotto questo profilo, il legislatore, all’art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2001, dispone che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L’effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell’art. 7 comma 4 D. Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione, nell’attività, ovvero ulteriori modifiche normative (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE IN ITALIA OLIVICOLA S.C.A R.L.

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

ITALIA OLIVICOLA S.C.A R.L. (nel prosieguo, "ITALIA OLIVICOLA" o "Società"), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela della propria immagine, dipendenti/collaboratori e terzi correlati - ha ritenuto di procedere all'adozione del Modello di organizzazione e di gestione, come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'attuazione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite al Modello le seguenti funzioni primarie:

- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la Società intende uniformarsi nell'espletamento della propria missione;
- dotare la società in oggetto di strumenti di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", a fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni.

Il Modello, come già rappresentato nel primo Capitolo, è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto e alle funzioni sopra elencate, i più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e le specifiche attività e la storia dell'azienda.

2.2 Fasi della costruzione del Modello

Il presente documento (nella sua Parte Generale e nella sua successiva Parte Speciale) incorpora il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") adottato ai sensi del Decreto 231/2001 da ITALIA OLIVICOLA. Esso contiene i principi di organizzazione, gestione e controllo elaborati dalla Società al fine di impedire la commissione, nell'ambito dello svolgimento dell'attività sociale, dei reati da cui discende la responsabilità amministrativa dell'ente.

Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto – che stabilisce che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo dell'ente – l'approvazione del Modello di ITALIA OLIVICOLA è rimesso ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, insieme alla istituzione dell'organismo preposto all'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, così come previsto dall'art. 6 del Decreto (di seguito, l'"Organismo di Vigilanza" o "OdV").

Il Consiglio di Amministrazione della Società - previa acquisizione del parere dell'Organismo di Vigilanza - ha la responsabilità e quindi il potere di integrare e/o modificare, mediante apposita delibera, i contenuti del Modello di ITALIA OLIVICOLA, qualora intervengano mutamenti organizzativi, normativi o modifiche nell'attività sociale, tali da rendere necessario l'aggiornamento o la modifica del Modello, ovvero nel caso in cui il Modello manifesti lacune o carenze, anche in relazione alle violazioni o elusioni riscontrate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà infine garantire, avvalendosi a tale scopo del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza, il rispetto effettivo dei protocolli preventivi previsti dal Modello nelle aree aziendali "a rischio di reato", da parte di tutti i soggetti che, ai sensi del Decreto, devono ritenersi destinatari delle prescrizioni del Modello (di seguito, i "Destinatari").

In particolare, devono ritenersi Destinatari del Modello tutti i soggetti appartenenti al personale della Società e, in particolare, quanti svolgano le attività identificate come a rischio di commissione dei reati presupposto. Le prescrizioni del Modello devono pertanto essere rispettate sia dagli amministratori e da ogni altro soggetto in posizione apicale, sia da tutti i lavoratori subordinati, personale dirigente, impiegatizio, ecc. - che operano in nome e per conto della Società.

Il divieto dei comportamenti sanzionati dal Decreto ed il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società è richiesto anche a fornitori, consulenti prestatori di servizi in outsourcing sulla base del conferimento di appositi mandati, nonché partner d'affari di ITALIA OLIVICOLA, tramite la stipula di apposite clausole contrattuali.

I responsabili delle Unità organizzative di ITALIA OLIVICOLA, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di Reati. Essi, qualora riscontrino l'esigenza di modificare e/o aggiornare tali procedure, effettuano una segnalazione documentata all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza secondo quanto disposto dal Capitolo 6.

Degli aggiornamenti e delle modifiche del Modello è data comunicazione ai Destinatari.

Per ITALIA OLIVICOLA il processo di revisione del Modello di organizzazione e di gestione si è attivato attraverso l'ausilio consulenziale esterno di una società di consulenza professionale, appositamente individuata sulla base delle esperienze professionali e della riconosciuta competenza in materia (come di seguito illustrato, sub 2.6).

Il Modello è stato delineato in funzione delle disposizioni legislative, dell'assetto societario, delle caratteristiche specifiche e dell'attività di ITALIA OLIVICOLA.

Tale processo si è articolato in due fasi:

- mappatura delle aree a rischio: identificazione delle attività sensibili, individuazione di fattori di rischio, proiezione sui processi aziendali, gestione del rischio:

tale fase presuppone una dettagliata analisi dell'attività d'impresa volta ad individuare le aree a rischio di commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Analizzando tali attività aziendali "a rischio", attraverso la somministrazione di questionari ad hoc ai soggetti apicali della Società, nonché tramite un'analisi della documentazione interna aziendale, tenuto conto delle fattispecie di reato in grado di interferire potenzialmente con l'attività aziendale, si è potuto procedere per ogni singolo reato previsto dal decreto, alla individuazione di fattori di rischio che esprimano probabilità di accadimento del reato, quindi alla valutazione dell'impatto aziendale derivante dal verificarsi del reato medesimo e all'individuazione delle funzioni societarie più sensibili al pericolo criminale in questione.

Per mappatura si intende quindi l'individuazione delle aree di attività a rischio, cioè delle aree di attività nel cui ambito si ritiene insistano maggiori possibilità di commissione dei reati ex Lege previsti.

- progettazione del sistema di prevenzione, individuazione delle misure, ponderazione della applicazione:

tale fase si concretizza nella creazione di procedure ad hoc, presidi e/o protocolli utili per evitare la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e garantire quindi un'efficace azione preventiva rispetto a ipotesi di reato in astratto valutabili di possibile verifica nell'ambito societario.

Tra i presidi utili per prevenire ed evitare la commissione di reati vengono ricomprese anche le procedure aziendali per quanto di rilievo; infatti, alcune procedure interne, per come strutturate, costituiscono validi protocolli di condotta anche nella prospettiva di difesa dai rischi di responsabilità della società per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

2.3 Principi ispiratori e caratteristiche salienti del Modello.

Il Modello esprime la volontà di ITALIA OLIVICOLA, del suo organo amministrativo di fare tutto quanto possibile affinché l'attività svolta dalla Società sia improntata al rispetto della legge e sia ispirata a principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.

Il Modello mira a garantire che tutte le attività riferibili a ITALIA OLIVICOLA:

- siano poste in essere in osservanza delle leggi, delle misure organizzative interne, del Codice Etico (v. oltre, Capitolo 4);
- perseguano finalità chiare e lecite e non mirino a far conseguire a ITALIA OLIVICOLA vantaggi illeciti;
- siano motivate, documentate e quindi controllabili.

Il Consiglio di Amministrazione di ITALIA OLIVICOLA ritiene che l'adozione e l'effettiva attuazione del Modello non solo debba mirare a consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma debba tendere a migliorare la struttura organizzativa interna ed il funzionamento della Società. In considerazione di tale circostanza, le regole dettate dal presente Modello non rappresentano un corpo a sé stante ed autosufficiente di prescrizioni comportamentali, calate "dall'alto" sulla realtà organizzativa ed operativa della Società, bensì:

- (i) il Modello prende le mosse, prima di tutto, dai principi di carattere generale e dai valori di etica aziendale espressi dal Codice Etico (v. oltre, Capitolo 4);
- (ii) al Modello, inoltre, fanno capo (e ne formano parte integrante in quanto richiamate dalle disposizioni di quest'ultimo e ricomprese nei relativi allegati) alcune ulteriori misure organizzative e gestionali che ITALIA OLIVICOLA adotta autonomamente, in coerenza con l'adozione e l'attuazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso, in un'ottica di miglioramento a tutto tondo della propria governance societaria e dell'organizzazione interna, nonché di rispondenza alle stesse esigenze e di ispirazione ai medesimi principi che informano le disposizioni contenute nel Modello della Società [in particolare, le procedure operative aziendali di ITALIA OLIVICOLA (v. oltre, § 2.3) e l'organigramma aziendale (v. oltre; Capitolo 3)];
- (iii) infine, lo stesso testo del Modello, nell'ambito della presente Parte Generale e della successiva Parte Speciale, contiene una serie di prescrizioni comportamentali e procedurali "tipiche", espressamente finalizzate a far fronte al rischio di commissione dei reati all'interno della Società, ove tale rischio non fosse già adeguatamente fronteggiato dalle regole e procedure sopra richiamate [es., a) i principi ispiratori delle regole, delle misure organizzative e delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di Reati; b) i principi procedurali specifici contenuti in ciascuna sezione della Parte Speciale del Modello]. Tali protocolli – per quanto, appunto, a tipica

vocazione preventiva della responsabilità dell'ente – poggiano necessariamente sulla struttura organizzativa in essere della Società e si integrano e completano vicendevolmente con le sopra descritte misure organizzative “generali” applicabili a ITALIA OLIVICOLA;

(iv) in parallelo rispetto a tale insieme strutturato ed organizzato di misure organizzative ed operative, la Società ha adottato un apparato sanzionatorio posto a presidio della concreta applicazione di tutte le regole, procedure e protocolli facenti capo, sotto diversi profili, al Modello. Inoltre, sono state attribuite all'Organismo di Vigilanza le funzioni di vigilanza e di controllo sull'effettiva ed efficace attuazione del Modello stesso.

Il Modello adottato da ITALIA OLIVICOLA rappresenta dunque un sistema strutturato ed organico di processi, procedure ed attività di controllo (preventivo e successivo), che coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo. In particolare, i controlli coinvolgono - con ruoli e a livelli diversi - l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, e tutto il personale di ITALIA OLIVICOLA, rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Società.

2.4 Le procedure operative aziendali di ITALIA OLIVICOLA.

Come anticipato, la Società - prendendo spunto dall'occasione costituita dall'adozione del Modello e dell'esigenza di dare a tale Modello piena attuazione, nonché tenendo conto dei principi in esso espressi – si è dotata di un buon apparato di regole procedurali interne, che tuttavia dovrà essere oggetto di successivo ampliamento.

Tale sistema di regole è finalizzato a disciplinare una serie di processi relativi allo svolgimento delle attività sociali ed all'organizzazione interna della Società, e sarà successivamente implementato con ulteriori procedure (ad esempio, “Procedura di redazione bilancio”, “Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate”, “Procedura per il conferimento di deleghe e procure”, “Procedura Gestione dei rapporti con la PA e gestione dei finanziamenti pubblici”, “Procedura per l'accesso e l'utilizzo dei servizi informatici aziendali”, “Procedura Gestione flussi informativi verso OdV”, “Procedura Flussi monetari e finanziari”, “Procedura Gestione Liberalità”, “Procedura Gestione personale”, “Rapporti con Società di Revisione - Collegio Sindacale”, etc.), ritenute di particolare importanza sia sotto il profilo della prevenzione dei Reati che sotto quello della razionalizzazione delle attività direttamente concernenti il core business di ITALIA OLIVICOLA.

Sui contenuti prescrittivi delle procedure operative di futura implementazione presso ITALIA OLIVICOLA, sarà cura della Società assicurare periodicamente a tutto il personale la necessaria formazione.

2.5 Struttura del Modello adottato

Il presente Modello si compone dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Parte Speciale del Modello;
- Allegati:
 - A) Codice Etico;
 - B) Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
 - C) Risk Assessment – Gap Analysis;
 - D) Statuto societario;
 - E) Organigramma societario.

2.6 Revisione del Modello

La revisione del Modello nell'ambito di ITALIA OLIVICOLA è stata attuata secondo i seguenti criteri:

a. Revisione del Modello

Al fine di attendere compiutamente alle finalità di compliance con la normativa dettata dal D.Lgs. n. 231/01, la società si è avvalsa dell'apporto consulenziale esterno di qualificati operatori del settore. Per la dotazione del Modello corrispondente alle esigenze di prevenzione dettate dalla normativa citata e aggiornato alla luce dei più recenti interventi normativi al riguardo, ITALIA OLIVICOLA si è avvalsa dell'apporto fornito da Servizi Professionali Integrati per le Imprese e le Amministrazioni Pubbliche – S.P.In. s.c.a r.l.

La società opera nel campo dell'offerta di servizi professionali, consulenziali e di assistenza giuridica, amministrativa, gestionale in favore di imprese ed amministrazioni pubbliche e private. A tal fine, per lo svolgimento della propria attività, e di ogni ulteriore attività collegata, si avvale propri qualificati collaboratori nonché di uno staff consulenziale multidisciplinare di elevata qualità professionale, arricchito dall'apporto di figure professionali di livello universitario, con riconosciuto background professionale e scientifico, comprovate competenze specialistiche e qualificate esperienze nelle problematiche affrontate, nei settori legale, economico-finanziario, della revisione legale, amministrativo-gestionale.

La redazione del Modello è stata improntata ai più elevati standard di riferimento, partendo dalla rappresentazione del contesto di riferimento e dal conseguente inquadramento degli adempimenti citati. Quindi, è stata fornita una mappatura completa delle aree di operatività aziendale, in funzione delle caratteristiche

operative – desunte dalla disamina della documentazione societaria, dall’analisi dettagliata della contrattualistica attraverso la quale la società svolge la sua attività tipica, di apposite interviste/questionari condotti nei confronti del personale in funzione di maggiore rilievo ai fini in esame.

L’insieme dei dati che è stato possibile così acquisire ha consentito di focalizzare l’assetto attuale della società e le prioritarie esigenze di tutela nell’ottica in esame, in funzione dell’esigenza di garantire la efficace adozione di presidi in grado di contrastare ed impedire la possibilità di comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, creare un clima idoneo ad ostacolarne la possibilità di emersione o diffusione, istituire un apparato organizzativo in grado di coglierne tempestivamente eventuali manifestazioni e reprimerle opportunamente.

In questa prospettiva, l’analisi condotta è stata volta a fare emergere potenziali fattori di rischio. Si è così articolata la fase di risk assessment: sulla base di indici di rischio desunti dalla proiezione sui processi societari delle caratteristiche strutturali dei reati presupposto per la responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/01 – previa selezione di quei reati che concretamente possono presentare un più elevato indice di potenziale verificabilità seppure in astratto – sono state individuate corrispondenti condotte in grado di minimizzare il suddetto rischio.

Il carattere organizzativo e sistematico delle regole di condotta così enucleate è stato articolato in una serie di misure distinte per ciascun gruppo di reati potenzialmente in grado di interferire con la conduzione dell’attività societaria (sviluppati e indicati nella Parte Speciale), nonché in specifiche Procedure, che costituiscono concreti protocolli comportamentali e di flusso nei diversi processi individuati.

L’articolazione delle Procedure (riportate in allegato al Modello) è soggetta ad implementazione ed arricchimento successivo, anche in coerenza con l’orientamento delle attività aziendali. In particolare, la attività di rafforzamento dei presidi adottati richiede il completamento di talune procedure, da garantire in coerenza con la continuativa attività di monitoraggio ed implementazione delle misure poste in essere.

Il completamento effettivo dei presidi da adottare passa necessariamente per la nomina e l’insediamento di un Organismo di vigilanza in grado di assicurare elevata qualificazione professionale, indipendenza dalla società, capacità concreta di verifica della effettiva attuazione delle misure racchiuse nel Modello di organizzazione e gestione attraverso autonomi poteri di iniziativa e controllo, ai fini di competenza. A tal fine, è necessario il ricorso a risorse esterne alla società di elevata e comprovata qualificazione, nonché la dotazione di adeguate risorse finanziarie, anche a garanzia della autonomia di esercizio del mandato.

b. Approvazione del Modello

L'adozione del Modello e di eventuali modifiche ed integrazioni sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di ITALIA OLIVICOLA.

Il presente Modello è stato adottato in data 21/05/2021 (con delibera del Consiglio di Amministrazione)

c. Applicazione e verifica dell'applicazione del Modello

È rimessa all'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione di ITALIA OLIVICOLA) la responsabilità dell'applicazione del Modello di Organizzazione adottato, delle relative procedure operative e dei protocolli ivi previsti.

In ogni caso, la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono anche un obbligo ed un dovere di tutto il personale della Società e, in particolare, di ciascun dirigente e responsabile di funzione cui è demandata, nell'ambito della propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio.

Restano compito primario dell'OdV le attività di verifica e di controllo in merito all'applicazione del Modello di organizzazione adottato.

3. ANALISI DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI ALL'INTERNO DI ITALIA OLIVICOLA

3.1 Breve descrizione della realtà aziendale e della struttura organizzativa di ITALIA OLIVICOLA

ITALIA OLIVICOLA S.C.A R.L. è la prima organizzazione dell'olivicoltura italiana, frutto della fusione tra il Consorzio Nazionale degli Olivicoltori (CNO) e Unasco avvenuta il 18 ottobre 2018.

ITALIA OLIVICOLA è una società consortile di secondo grado che riunisce nel proprio ambito cooperative, tutte attive esclusivamente nel settore dell'olio d'oliva.

In base alla normativa di settore, ITALIA OLIVICOLA viene definita una Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) in quanto è partecipata da OP del settore olivicolo costituite nella forma di società cooperative e consorzi di produttori olivicoli.

ITALIA OLIVICOLA è nata l'8 ottobre del 2018 dalla fusione per incorporazione tra due AOP: il CNO costituito il 16/11/1966 e UNASCO costituito il 19/12/1978, dando vita alla principale realtà olivicola associata Italiana

ITALIA OLIVICOLA oggi rappresenta ben 57 OP del settore olivicolo presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 211 mila soci olivicoltori.

Essa svolge il ruolo di:

- rappresentanza nei confronti delle diverse Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Unione Europea);
- fornitura di servizi ai propri associati attraverso la presentazione e attuazione di progetti di assistenza tecnica e sviluppo dell'olivicoltura;
- valorizzazione tutela e promozione dell'olio di oliva.

Ai fini dello svolgimento della propria mission istituzionale, ITALIA OLIVICOLA fruisce di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione Europea per la realizzazione di determinati programmi di attività, finalizzati a potenziare lo sviluppo della filiera olivicola italiana.

ITALIA OLIVICOLA ha statuito di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di:

- a) promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività;
- b) introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001;
- c) introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- d) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto degli esplicitati principi di controllo;

e) istituite un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul concreto funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne il suo aggiornamento.

Le regole contenute nel seguente modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività oggetto di corrispondente mappatura. I soggetti ai quali il modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

L'art. 6 comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 231/2001 dispone che il modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati". L'individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificarne l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/2001, e l'inefficacia degli elementi di tutela e controllo esistenti a prevenirne la commissione. Le attività di cui si tratta devono essere adeguatamente documentate sia sotto il profilo decisionale che sotto il profilo operativo, affinché siano disponibili in qualunque momento informazioni:

- a) sulle ragioni che hanno portato al compimento, ivi compresa la valutazione dei presupposti e della correttezza degli stessi;
- b) sui soggetti che ne presidiano il compimento o forniscano le necessarie autorizzazioni;
- c) sulla concreta attuazione nel rispetto dei presupposti.

Per raggiungere le finalità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è necessario, pertanto, individuare innanzitutto le aree di rischio connesse alle attività e servizi svolti dalla ITALIA OLIVICOLA, come descritte nel Modello.

3.2 Definizione del perimetro soggettivo di applicazione del Modello.

Prendendo le mosse da quanto sopra esposto, assume rilievo – ai fini dell'individuazione delle aree a rischio di commissione dei reati di cui al Decreto nell'ambito delle attività svolte da ITALIA OLIVICOLA – la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi della normativa in questione. In particolare, è necessario identificare i soggetti (sia soggetti apicali, che personale sottoposto all'altrui direzione) dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico di ITALIA OLIVICOLA.

Tutto il personale di ITALIA OLIVICOLA, compresi i collaboratori facenti capo alla struttura organizzativa della Società che non siano legati a quest'ultima da un rapporto di lavoro dipendente, ricadono all'interno del perimetro della suddetta analisi.

Con riferimento ai soggetti estranei all'organizzazione aziendale, ma con cui ITALIA OLIVICOLA intrattiene rapporti stabili e continuativi (es. consulenti esterni, partners commerciali), si rende opportuno verificare la concreta esistenza di:

- poteri di indirizzo da parte di ITALIA OLIVICOLA: vale a dire la facoltà di impartire ordini e direttive specifiche e vincolanti riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
- poteri di controllo sulle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa;
- potere disciplinare.

Alla luce di tali considerazioni, si è dunque ritenuto opportuno estendere l'attività di mappatura delle attività a rischio di reato, includendo nel Modello anche gli *outsourcer* per l'operatività qualificabile come direttamente collegata con il ciclo operativo della Società.

Ciò si traduce nell'impegno di ITALIA OLIVICOLA a garantire il rispetto delle procedure e del Codice Etico anche da parte degli stessi, attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale, nonché attraverso una costante attività di informazione nei loro confronti, in merito ai contenuti essenziali del Modello.

3.3 Ambiti sensibili al rischio reato.

In base alle informazioni fornite dai responsabili di ciascuna Area organizzativa, nonché alla disamina delle caratteristiche operative come desumibili dalla contrattualistica operativa fornita dalla società ed esaminata, è possibile identificare ambiti specificamente sensibili al rischio di verifica di alcuni tra i reati presupposti.

In ragione dell'attività di ITALIA OLIVICOLA, si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio in relazione a talune tipologie di reato, e precisamente:

- a.i reati contro la Pubblica Amministrazione,
- b.i reati contro il patrimonio dello Stato o di Enti pubblici,
- c.i reati societari,
- d.il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro,
- e.i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio,
- f.i reati in materia di sicurezza del lavoro,
- g.i reati contro l'industria ed il commercio,
- h.i reati in materia di violazione del diritto d'autore,
- i.il reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,
- j.i reati ambientali,
- k.i reati tributari.

Per quanto invece attiene ai reati relativi al finanziamento di organizzazioni terroristiche, ai reati di criminalità organizzata, ai reati transnazionali, ai reati in

materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, ai reati di abuso di mercato, ai reati informatici, al reato d'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ai reati contro la personalità individuale (fatta eccezione per la fattispecie sopra menzionata), ai reati di razzismo e xenofobia, al reato di contrabbando, al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ed alle frodi in competizioni sportive si è ritenuto che la specifica attività svolta da ITALIA OLIVICOLA non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Si è stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico della Società, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i dipendenti e collaboratori al rispetto dei valori di solidarietà, di tutela della personalità individuale, di correttezza, di trasparenza, di moralità, di rispetto delle leggi e dei provvedimenti delle autorità pubbliche (ed, in primis, dell'autorità giudiziaria).

Con attenzione alle caratteristiche funzionali dell'operatività della società, sono state identificate specifiche aree, volte ad abbracciare processi in grado di intersecare i potenziali indici di rischio desumibili dalle categorie di reato sopra indicate, e pertanto qualificabili come aree sensibili al rischio reato specifico. Le aree funzionali nel cui ambito è riscontrabile la sussistenza del rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 231/01 sono le seguenti:

- a. attività di approvvigionamento;
- b. attività commerciale e di erogazione di servizi;
- c. attività di gestione finanziaria;
- d. attività di gestione amministrativa;
- e. attività di valutazione e gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici;
- f. attività relativa ai rapporti con enti pubblici per richieste di autorizzazioni e in occasione di ispezioni;
- g. attività di gestione delle risorse umane;
- h. apparato disciplinare e sanzionatorio relativo al personale;
- i. attività antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- j. attività di monitoraggio incarichi a soggetti esterni;
- k. attività di gestione del contenzioso giudiziale.

4. IL CODICE ETICO

4.1 Identificazione del Codice Etico.

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, occorre menzionare il Codice Etico adottato da ITALIA OLIVICOLA, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello, integrandosi con esso.

Il Codice Etico è un documento di portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale", che ITALIA OLIVICOLA riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza a tutto il personale e a tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

ITALIA OLIVICOLA è impegnata ad un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi dettati dal Codice Etico.

Il compito di vigilare sulla corretta e costante applicazione aziendale del Codice Etico viene affidato all'Organismo di Vigilanza, con riferimento alla Società nel suo complesso.

La Società ribadisce il carattere di cogenza e precettività del Codice Etico e la possibilità di comminare sanzioni disciplinari commisurate alla gravità delle eventuali infrazioni accertate.

4.2 Funzione del Modello in rapporto al Codice Etico.

Le prescrizioni del Modello sono coerenti e conformi ai principi di comportamento contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società, pur avendo il Modello finalità specifiche di ottemperanza al Decreto.

Sotto tale profilo, infatti:

- come si è accennato, il Codice Etico rappresenta uno strumento suscettibile di applicazione sul piano generale, predisposto allo scopo di formalizzare quei principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come proprio e che deve essere recepito da tutta la popolazione aziendale;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati.

Entrambi gli strumenti perseguono, nella loro concreta attuazione, un obiettivo comune: salvaguardare il rispetto della legalità nell'operato aziendale, anche a prescindere da possibili situazioni di responsabilità contestate ai suoi esponenti. Ogni

destinatario dei precetti contenuti in tali documenti è consapevole che, in nessun caso, l'intenzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Società giustifica il compimento di atti e comportamenti in contrasto con le prescrizioni del Modello e del Codice Etico, ai quali deve riconoscersi valore prioritario ed assoluto.

5. PROTOCOLLI E PRINCIPI GENERALI

5.1 Protocolli generali.

La mappatura delle aree e attività aziendali a rischio di reato, di cui al precedente Capitolo 3, ha consentito di definire i processi sensibili, nelle cui fasi, sottofasi o attività potrebbero, in linea di principio, verificarsi le condizioni, le circostanze o i mezzi per la commissione dei Reati di cui al Decreto, anche in via strumentale alla concreta realizzazione delle fattispecie criminosa.

Con riferimento a tali processi, si ritiene assolutamente necessario e prioritario che tutti i processi aziendali sensibili della Società si uniformino ai seguenti principi (da intendersi quali protocolli generali):

- ✓ separazione dei compiti, attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - ✓ chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - ✓ esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
 - ✓ proceduralizzazione delle attività a rischio di reato, al fine di:
 - a. definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - b. garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - c. garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte discrezionali non legate a predefiniti criteri oggettivi;
 - ✓ istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sui processi e sulle attività a rischio di reato;
 - ✓ esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli asset del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimenti ai sistemi gestionali e contabili.
-

5.2 Principi generali per la redazione delle procedure.

Le procedure di ITALIA OLIVICOLA si conformano ai principi ispiratori del Modello, ai principi generali elencati nei paragrafi che seguono ed ai principi, definiti in ciascuna delle sezioni della Parte Speciale del Modello, relativi alle specifiche attività cui rispettivamente si riferiscono.

Allo stesso modo, le attività e i servizi che ITALIA OLIVICOLA riceve da società terze dovranno essere svolti in aderenza e nel rispetto dei principi definiti nel presente Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dalle competenti funzioni aziendali, provvede periodicamente a verificare e revisionare le procedure esistenti ed i protocolli aggiuntivi in modo da attuare ed applicare efficacemente i principi che ispirano la redazione del Modello.

5.3 Mappatura delle attività a rischio.

Il D.lgs. n. 231/01 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, si è proceduto ad un'analisi approfondita dell'attività svolta dalla Società. In primo luogo, si è analizzata la struttura organizzativa rappresentata nell'organigramma aziendale che individua le diverse Unità organizzative, evidenziandone ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali.

Successivamente, si è provveduto ad analizzare le attività aziendali attraverso le informazioni raccolte grazie alla somministrazione di questionari ad hoc ai referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

Come anticipato, i risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati in una scheda descrittiva che forma parte integrante del presente Modello, denominata "Mappatura delle attività a rischio" e che illustra in dettaglio i profili di rischio di ITALIA OLIVICOLA relativi alla commissione dei Reati ricompresi nel D.lgs. n. 231/01.

In particolare, la Mappatura delle attività a rischio-reato riporta le attività corrispondenti alle aree aziendali (declinate a loro volta in una serie di esempi operativi di singoli segmenti operativi) a rischio di possibile commissione dei Reati (c.d. "attività sensibili").

5.4 La struttura del sistema organizzativo e di controllo.

Nella predisposizione del presente Modello e sulla base dei processi aziendali risultati rilevanti in chiave 231, si è inoltre esaminato il sistema organizzativo e di controllo esistente, strutturato in una serie di presidi, adottati dalla

Società, al fine di verificarne l' idoneità a prevenire i Reati previsti dal Decreto nelle aree di attività aziendale identificate a rischio.

Ad oggi, in particolare, il relativo quadro di riferimento si basa, oltre che sulle regole comportamentali riportate nel paragrafo 5.5 e sui protocolli di controllo declinati nella Parte Speciale, altresì sui seguenti elementi:

- il quadro normativo e regolamentare applicabile a ITALIA OLIVICOLA, ivi compreso quello proprio del settore in cui la Società opera e al quale si attiene rigorosamente;
- il Codice Etico della Società;
- il sistema di deleghe e procure esistente.

L'attuale sistema organizzativo e di controllo di ITALIA OLIVICOLA, inteso come apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi aziendali, assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere, nei confronti dei Destinatari, degli investitori e del mercato, a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema sono posti i seguenti principi, ripresi e declinati nelle procedure aziendali e nei protocolli di controllo:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- il sistema garantisce, anche attraverso una coerente attribuzione di poteri e deleghe e di livelli autorizzativi, l'applicazione del principio di segregazione dei compiti (per il quale nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia).

5.5 Regole comportamentali

- Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di vigilanza

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello Integrativo che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di ITALIA OLIVICOLA, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con la Pubblica Amministrazione e/o con le Autorità di vigilanza. In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o

indirettamente, qualunque reato, ivi compreso il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto dall'art. 25 del D.lgs. n. 231/01.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Modello e al Codice Etico, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, italiane o straniere, e su richiesta di questi ultimi, al fine di ottenere benefici per la Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, italiane o straniere, e su richiesta di questi ultimi, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità di Vigilanza, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- prendere in considerazione un'opportunità di impiego che possa avvantaggiare un rappresentante della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, italiane o straniere, e su richiesta di quest'ultimo;
- assecondare, in generale, qualsiasi richiesta illecita proveniente da soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad Autorità di Vigilanza, mediante la promessa o la dazione di denaro o altri vantaggi;
- accordare omaggi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad Autorità di Vigilanza su richiesta di questi ultimi.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di ITALIA OLIVICOLA, intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le medesime regole comportamentali anche in detti rapporti.

- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 nonché dalla Legge 190/2012 e, da ultimo, dalla Legge 69/2015

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività

“sensibili” rispetto al reato di corruzione tra privati di cui all’art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al pubblico un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ITALIA OLIVICOLA;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere informazioni e dati imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ITALIA OLIVICOLA;
 - concedere denaro, altre utilità quali omaggi o promesse d’assunzione, in favore di parenti e affini e/o soggetti segnalati da amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sottoposti alla vigilanza di questi ultimi responsabili di curare i rapporti commerciali presso i clienti i fornitori e i partner commerciali, al sol fine di influenzarne l’indipendenza di giudizio;
 - promettere o concedere denaro o altre utilità ad amministratori, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e direttori di società terze, al fine di indurli a praticare sconti o ad eseguire altre prestazioni a beneficio della Società.
- Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla L. 186/2014

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto al reato di autoriciclaggio di cui all’art. 25-novies del D.lgs. n. 231/01.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare le disposizioni normative in materia contabile e fiscale, compresi i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle
-

dichiarazioni contabili/fiscali e il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;

- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- coordinarsi con gli outsourcer coinvolti nella redazione delle suddette scritture;
- in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale, garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti;
- nei servizi intercompany, rispettare rigorosamente i requisiti di certezza, inerenza, determinabilità e congruità di tutti i costi generati da questo tipo di operazioni, conservando copia di tutta la documentazione e corrispondenza idonea a confermare l'effettività, la congruenza e l'utilità della prestazione.

In via generale, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al valore limite previsto dalla vigente normativa;
- emettere assegni bancari e postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente e che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici;
- impiegare, sostituire o trasferire somme di denaro di cui si conosca o, comunque, si sospetti la provenienza illecita;
- porre in essere condotte volte ad occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e in favore di società "off-shore";
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione

nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

- indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
 - porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare fondi extracontabili o "contabilità parallele".
- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, introdotti dalla Legge 03.08.2007, n. 123 e successivamente modificati dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

ITALIA OLIVICOLA promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede, nelle proprie unità locali ed in tutti gli ambienti di lavoro sotto sua diretta responsabilità, richiedendo, a ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il RSPP procede a verifiche regolari mediante visite di sopralluogo in entrambe le Sedi operative. In ogni Sede è garantita la presenza degli RLS, dei preposti e dei dirigenti. In entrambe le Sedi è assicurata anche la presenza di dipendenti formati al "primo soccorso" e alle nozioni di misure antincendio. Sempre in entrambe le Sedi operative, si ha la presenza dei DVP che, a cura del RSPP, vengono regolarmente aggiornati.

Ciò premesso, il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro deve essere:

- a) appropriato alla natura ed alle dimensioni della Società;
- b) finalizzato alla prevenzione di infortuni e malattie, professionali in una logica di miglioramento continuo quanto a gestione e performance;
- c) posto a garanzia della conformità alle norme di legge applicabili alla Società in virtù dell'attività da essa svolta e dai rischi connessi alla stessa;
- d) adeguatamente formalizzato e portato a conoscenza dei soggetti riferibili alla Società affinché gli stessi siano edotti dei loro obblighi e responsabilità;
- e) periodicamente riveduto al fine di garantire l'adeguatezza organizzativa della Società rispetto agli obiettivi che la stessa si pone.

In ogni caso, è fatto obbligo a tutti i destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro della Società, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute, alle funzioni assegnate, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a

presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR).

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti della Società (Datore di Lavoro e Delegati del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto delle deleghe e procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza sul lavoro;
- ai soggetti nominati dalla Società o eventualmente eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure e le istruzioni sulla sicurezza.

La violazione delle regole, sia dell'ente sia normative in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, costituisce violazione del Modello e pertanto illecito disciplinare sanzionabile dalla Società.

- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati con Legge 68/2015

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/01.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

PARTE GENERALE E SPECIALE

- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti;
- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, dell'autorizzazione relativa alla natura del servizio prestato e del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- accertarsi, in caso di affidamento di opere in appalto sugli immobili di proprietà della Società, delle corrette modalità di gestione e di smaltimento dei rifiuti da parte dell'impresa appaltatrice;
- gestire i rapporti con i funzionari degli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo della normativa ambientale, secondo principi di massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale della Pubblica Amministrazione, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- porre in essere, contribuire o concorrere a causare la realizzazione di comportamenti – anche colposi – atti a cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'ambiente.

- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto a quegli illeciti della famiglia dei delitti contro l'industria e il commercio identificati all'interno della attività a rischio-reato e dei processi aziendali rilevanti in ambito 231.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- garantire elevati standard qualitativi, nel rispetto della normativa posta a tutela della concorrenza e del mercato e dei consumatori;
- fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa l'origine, la composizione e qualità dei prodotti messi in vendita o in circolazione sul mercato.

È fatto espresso divieto di:

- mettere in vendita o in circolazione prodotti le cui qualità e caratteristiche (intrinseche o estrinseche) siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle dichiarate sulle confezioni o pattuite;
- dichiarare sulla confezione un'origine del prodotto non veritiera o diversa da quella effettiva;
- dichiarare sulla confezione del prodotto l'utilizzo di materie prime e ingredienti diversi (per quantità e/o qualità) da quelli effettivamente usati.

I principi di trasparenza e veridicità delle informazioni rese al consumatore devono costituire l'obiettivo dell'attività di produzione, dalla fase di acquisto della materia prima a quella di confezionamento ed etichettatura del prodotto.

Il controllo sulla attività produttiva è garantito dal set di procedure della Società e dai relativi audit.

- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore individuati e ritenuti rilevanti per ITALIA OLIVICOLA, i Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato considerate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati considerati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A tal proposito, con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore, è fatto obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:

- (i) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- (ii) di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi;

(iii) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001:

- il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare;
- nel procedere all'assunzione di personale extracomunitario devono porsi in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge in relazione al soggiorno e allo svolgimento di attività lavorativa all'interno del territorio nazionale;
- in corso di contratto di lavoro con personale extracomunitario deve monitorarsi periodicamente lo stato di validità del permesso di soggiorno/o di altro diverso titolo del dipendente extracomunitario e le relative scadenze.

È fatto in ogni caso espresso divieto ai Destinatari di impiegare dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari, introdotti dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati tributari previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

A tali soggetti, in via generale, è richiesto di:

- rispettare scrupolosamente le disposizioni della Società e tutte le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire modalità operative per lo svolgimento, l'archiviazione delle attività relative alla gestione delle
-

acquisizioni di beni e servizi, alla gestione degli adempimenti contabili, fiscali e contributivi;

- verificare che i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- verificare che ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata ed il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali dovendo essere tracciabili le eventuali cancellazioni o distruzioni di registrazioni effettuate;
- fermo restando i protocolli specifici nella gestione di acquisizione di beni e servizi, verificare che per i nuovi fornitori e/o soggetti con cui la Società si relaziona per la prima volta, siano stati effettuati opportuni controlli presso la Camera di Commercio e comunque di avere informative idonee a valutare l'affidabilità del soggetto che emette la fattura;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative all'acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione e/o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione di erogazioni, l'emissione di documenti contabili sia attivi, sia passivi;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Più in generale coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, erogazione di contributi, finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi.

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati alla Pubblica Amministrazione oppure sottrarre e/o omettere l'esibizione di documenti veri;
- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati tributari previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/01 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di altri

PARTE GENERALE E SPECIALE

artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e comunque porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste, possano potenzialmente diventarle.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto che regola le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, è istituito presso ITALIA OLIVICOLA un Organismo di Vigilanza (OdV) al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, è assegnato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di suggerirne l'aggiornamento.

Tale organismo deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc ed il suo operato deve essere caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Sulla base del D.Lgs. 231/2001, l'Organo a cui affidare il compito di vigilare sul Modello, deve avere i seguenti requisiti:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'OdV deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della società. Tali requisiti possono considerarsi soddisfatti prevedendo un'attività di reporting al massimo vertice aziendale. Al fine di garantire tali requisiti, inoltre, ad esso non devono essere attribuiti compiti operativi che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nell'esercizio delle sue funzioni. Al fine di svolgere in assoluta indipendenza le proprie funzioni, l'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dall'A.U. su proposta dell'Organismo stesso; in tal modo quest'ultimo potrà disporre di una dotazione adeguata di risorse finanziarie per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti ed a coprire il compenso dei componenti dell'Organismo. A salvaguardia del principio di autonomia ed indipendenza è esclusa la possibilità di far parte dell'Organismo di Vigilanza a coloro i quali si trovano in situazioni di:
 - conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere;
 - di relazioni di parentela, di coniugio o affinità entro il IV grado con componenti dell'Organo Amministrativo, soggetti apicali in genere, sindaci della società e revisori incaricati dalla Società di revisione con componenti degli organi sociali e con il vertice.

- Onorabilità: adeguati requisiti di onorabilità devono essere posseduti sin dal momento della nomina a componente dell'OdV; in base a tale principio non possono essere eletti a componenti dell'ODV coloro i quali:
 - si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna alla pena accessoria dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi)
 - siano stati condannati con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli cui è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. Per sentenza di condanna si intende anche la sentenza resa ex art. 444 c.p.p.;
 - abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
 - abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D. Lgs. n. 58/1998.
- Professionalità: per svolgere efficacemente le funzioni affidategli, l'OdV deve possedere, un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale di analisi dei sistemi di controllo (organizzazione aziendale, finanza, analisi di procedure, ecc.) e di tipo giuridico. Tali tecniche possono essere utilizzate:
 - in via preventiva, per indicare eventuali ed opportune modifiche del Modello, al fine di adottare le misure più idonee a prevenire la commissione di reato;
 - in via continuativa, per verificare il rispetto dei comportamenti codificati con l'effettiva operatività;
 - a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare il reato e chi lo abbia commesso.

Relativamente alle competenze giuridiche, ed in particolare alla disciplina penale, al fine di poter svolgere l'attività di prevenzione per la realizzazione dei reati, l'OdV deve conoscere la struttura e le modalità realizzative dei reati sia tramite l'utilizzo di risorse aziendali interne e/o di consulenza esterna.

Per queste ragioni è opportuno che la composizione dell'Organismo di Vigilanza sia collegiale.

- Continuità d'azione: al fine di garantire un'efficace e costante attuazione del modello, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possa portarla ad assumere decisioni che abbiano effetti economico-finanziari; tale struttura può comunque fornire pareri consultivi sulla costruzione del modello, in fase di redazione dello stesso.

L'autonomia e l'indipendenza richieste dalla disciplina presuppongono che l'Organismo di Vigilanza di ITALIA OLIVICOLA sia posto, nello svolgimento delle sue funzioni, all'esterno dei processi operativi della Società, in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative aziendali di ITALIA OLIVICOLA.

6.2 Composizione dell'Organismo di Vigilanza.

ITALIA OLIVICOLA ritiene opportuno che la composizione dell'Organismo di Vigilanza sia collegiale. In tale ottica ITALIA OLIVICOLA ritiene che l'Organismo di Vigilanza sia composto da professionisti esterni, in modo tale da consentire di coniugare adeguatamente i requisiti di autonomia e professionalità, principalmente alla luce delle esperienze e della professionalità acquisite, con le specificità della società.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza (funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello), i relativi incarichi sono affidati a qualificati professionisti esterni appositamente individuati con l'approvazione del presente documento da parte del Consiglio di Amministrazione di ITALIA OLIVICOLA.

6.3 Durata in carica, requisiti, decadenza e sostituzione dei membri.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, la durata degli incarichi è fissata in anni tre (3), eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, i componenti dell'OdV collegiale rimangono in carica fino alla nomina del proprio successore.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/01.

In seno all'Organismo non sono ammessi soggetti che abbiano rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con gli Amministratori, che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti di eleggibilità e onorabilità richiesti per la carica di componente dell'Organismo stesso.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Costituisce, inoltre, causa di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

E' fatta comunque salva l'ipotesi di un'eventuale revisione della composizione dell'Organismo di Vigilanza anche sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare i componenti dell'Organismo in caso di violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

È possibile, per il singolo componente, recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R..

L'Organismo di Vigilanza disciplinerà in autonomia, con apposito Regolamento, le regole per il proprio funzionamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

6.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio di Amministrazione di ITALIA OLIVICOLA, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di monitorare:

- a. l'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;

- b. l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei dipendenti, collaboratori, fornitori ed outsourcer e degli altri soggetti terzi;
- c. l'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

I. con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:

- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree e delle attività a rischio di reato;
- coordinarsi con le unità organizzative competenti per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti, ai collaboratori e agli outsourcer, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta di ITALIA OLIVICOLA.

II. con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da ITALIA OLIVICOLA nell'ambito delle aree o delle attività a rischio di reato;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dai soggetti apicali e dal personale di ITALIA OLIVICOLA:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre ITALIA OLIVICOLA al rischio di commissione di uno dei reati-presupposto;
 - b) sui rapporti con gli outsourcer e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;

- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine.

III. con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

- ✓ sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso;
- ✓ in relazione a tali valutazioni, presentare al Consiglio di Amministrazione di ITALIA OLIVICOLA eventuali proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.). Particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da alti margini di discrezionalità;
- ✓ verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni / azioni correttive proposte;
- ✓ coordinarsi con il management aziendale per valutare effettività ed adeguatezza del sistema disciplinare a presidio delle misure adottate nel Modello, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Nell'ambito della propria attività, l'OdV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unico referente il Consiglio di Amministrazione di ITALIA OLIVICOLA.

6.5 Il reporting dell'Organismo di Vigilanza al vertice della Società.

L'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta nelle seguenti modalità:

- periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle attività svolte;
- con cadenza annuale nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e, a sua volta, può richiedere a tale organo di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative e, nello svolgimento delle sue funzioni, cura e favorisce una razionale ed efficiente cooperazione con le Divisioni della Società coinvolte nell'attuazione del Modello.

6.6 Il sistema di flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte del management, dei dipendenti, consulenti, outsourcer e business partner di ITALIA OLIVICOLA, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità di ITALIA OLIVICOLA ai sensi del Decreto.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'OdV:

- ✓ le informazioni, i dati, le notizie previamente richieste dall'OdV alle singole strutture di ITALIA OLIVICOLA ("flussi informativi");
- ✓ su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV ("segnalazioni").

Devono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto, anche in via telematica, all'OdV le informazioni concernenti:

- ✓ provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- ✓ segnalazioni inoltrate a ITALIA OLIVICOLA dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati di cui al Decreto;
- ✓ rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;
- ✓ l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di

comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

6.7 Modalità di trasmissione, valutazione e conservazione delle segnalazioni.

Con riferimento alle modalità di trasmissione all'Organismo di Vigilanza di informazioni, dati, notizie di cui sopra, valgono le seguenti prescrizioni:

- ✓ i flussi informativi debbono pervenire all'OdV ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità e secondo le tempistiche definite dall'OdV medesimo;
- ✓ le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei protocolli in esso contenuti e dei principi sanciti nel Codice Etico devono pervenire ad opera delle strutture aziendali per iscritto, anche in forma anonima, o attraverso l'utilizzo della posta elettronica o altri mezzi telematici. All'uopo sarà creata una casella di posta elettronica (odv@italiaolivicola.it) a cui inviare le segnalazioni e che potrà essere accessibile ai soli membri dell'Organismo di Vigilanza o a personale di ITALIA OLIVICOLA dallo stesso autorizzato.
- ✓ l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ITALIA OLIVICOLA o di terzi;
- ✓ l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione.

Ogni informazione o segnalazione prevista dal presente Modello nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è conservata da quest'ultimo in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 5 anni. L'accesso al data base con poteri di lettura e scrittura è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Premessa.

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei protocolli stabiliti nel Modello o delle regole del Codice Etico è condizione necessaria allo scopo di garantire l'efficace attuazione del Modello ed un'azione efficiente da parte dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione di un siffatto sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Decreto, un requisito di essenziale importanza ai fini dell'applicazione all'ente dell'esimente da responsabilità amministrativa.

Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto con l'ente. Tale sistema, così come il Modello, si rivolge infatti a tutto il personale di ITALIA OLIVICOLA, compreso il personale apicale, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto di ITALIA OLIVICOLA, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e, di carattere contrattuale o negoziale, negli altri.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

7.2 Sanzioni per il personale subordinato.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dalle procedure aziendali costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale e integrante. La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello sono affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") sono quelli previsti dalle norme del CCNL di riferimento.

Fermo restando il principio di correlazione tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunti, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve altresì essere necessariamente rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

7.3 Sanzioni per il personale dirigente.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e degli altri protocolli previsti dal Modello, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro con il lavoratore con qualifica di dirigente, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e dalle norme del CCNL di riferimento.

Nei casi di gravi infrazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto sino alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà della Società nell'interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.

7.4 Misure nei confronti dei membri degli organi sociali.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più membri degli organi sociali di ITALIA OLIVICOLA, ferma l'eventualità della denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria competente, l'Organismo di Vigilanza provvederà a informare tempestivamente dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società. In presenza di specifiche esigenze di riservatezza, adeguatamente motivate da parte dell'OdV, la prevista informativa può essere resa solo nei confronti di uno dei due organi sociali indicati, ovvero solo di alcuni dei componenti degli stessi.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto statutariamente, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Le gravi violazioni non giustificate del Modello potranno considerarsi giusta causa per la revoca dell'amministratore o del sindaco. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di condotte di cui ai Reati previsti dal Decreto.

7.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In presenza di violazione delle regole di condotta da parte di un componente dell'OdV, previa diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e immediata cessazione della condotta eventualmente rilevata, il Consiglio di Amministrazione procede all'adozione del provvedimento di revoca, in presenza di atti in grado di determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.lgs. n. 231/01.

7.6 Misure nei confronti degli outsourcer, dei consulenti, degli intermediari, dei fornitori e degli altri soggetti terzi.

Condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con ITALIA OLIVICOLA - in particolare accordi per l'assunzione di mandati in outsourcing, contratti di consulenza, collaborazione, fornitura di beni o servizi di qualunque tipo - è il rilascio di specifica del contraente di avere preso visione e di assumere l'obbligo di rispettare il Codice Etico e le regole di comportamento del Modello ed i protocolli applicabili.

Tali contratti dovranno prevedere clausole risolutive o diritti di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di reati presupposto o commissione di condotte di cui ai reati presupposto, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del Modello e dei relativi protocolli.

La Società si riserva comunque la facoltà di tutelare le proprie ragioni anche attraverso il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali qualora da tale comportamento derivino conseguenze dannose in pregiudizio della Società, come nel caso di applicazione nei confronti di ITALIA OLIVICOLA delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.

7.7 Procedimento disciplinare.

Il procedimento di accertamento della responsabilità disciplinare ed eventuale irrogazione delle sanzioni conseguenti in caso di violazione del Modello o dei principi e delle regole di comportamento relative è disciplinato dalle norme di CCNL di riferimento rispettivamente applicabile.

In ogni caso, si articola nelle fasi distinte di contestazione della violazione all'interessato, accertamento in contraddittorio, decisione ed eventuale irrogazione della sanzione.

Il procedimento disciplinare può avere inizio a seguito della ricezione da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, nel caso in cui riceva notizia di una violazione o acquisisca nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV, sulla base degli elementi in proprio possesso, segnala all'organo competente la sussistenza dei presupposti per attivare il procedimento disciplinare.

Nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantita la difesa nei termini di legge e di contratto. Una volta accertata la violazione, potrà essere comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

8.1 Formazione e informazione del personale

ITALIA OLIVICOLA, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi in funzione di protocollo preventivo di primario rilievo, opererà al fine di garantire la conoscenza da parte del personale sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso quello apicale, e dovrà essere prevista e realizzata sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto.

Le stesse risultano così articolate:

- informazione: inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione con informazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001 e sulla adozione da parte dell'Azienda del Modello di Organizzazione; successivamente, la consegna ai nuovi assunti di un "kit" informativo, contenente (oltre al materiale indicato da ulteriori policy o procedure aziendali, in materia di privacy e sicurezza delle informazioni, igiene e sicurezza sul lavoro, ecc.), il CCNL, il testo del Decreto, il presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01" ed il Codice Etico, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza;
- formazione: partecipazione obbligatoria per ogni dipendente di ITALIA OLIVICOLA a un primo corso di formazione, da somministrarsi in aula oppure on-line; partecipazione obbligatoria ad ulteriori corsi periodici di aggiornamento, somministrabili anche on-line.

I contenuti delle sessioni formative in aula sono strutturati anche in funzione del tipo di attività svolta nonché del livello di responsabilità attribuito ai singoli partecipanti.

Le azioni di comunicazione e formazione dovranno riguardare, in particolare, strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano, oltre ai contenuti del Codice Etico.

Tutte le azioni di comunicazione e formazione traggono la loro origine nella volontà del Consiglio di Amministrazione di ITALIA OLIVICOLA, che chiede la massima partecipazione e attenzione ai destinatari di tali azioni.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale di ITALIA OLIVICOLA con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, dovrà essere predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento e aggiornata a cura dell'Organismo di Vigilanza (nella quale siano presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il kit informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

8.2 Informazione Collaboratori esterni, Consulenti e Partners.

Agli ulteriori soggetti aventi rapporti contrattuali con ITALIA OLIVICOLA, in particolare consulenti, fornitori, intermediari, agenti e soggetti esterni all'organizzazione d'impresa che gestiscono in regime di outsourcing attività appartenenti al ciclo operativo di ITALIA OLIVICOLA, sono fornite da parte delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da ITALIA OLIVICOLA sulla base del Modello, sui contenuti del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere, con riferimento ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a protocolli definiti dal Modello

Tutti i contratti (fornitura, agenzia, distribuzione, consulenza e similari, joint-venture, consorzio, etc.) sottoscritti da ITALIA OLIVICOLA dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza delle norme contenute nel D. Lgs. 231/2001 e la richiesta di un impegno formale al rispetto del Codice Etico.

Il contratto dovrà prevedere tale impegno a pena di risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

9. VERIFICHE PERIODICHE SUL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione di ITALIA OLIVICOLA delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- a. violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b. modificazioni dell'assetto esterno e/o interno di ITALIA OLIVICOLA e/o delle modalità di svolgimento delle sue attività;
- c. modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali sui temi giuridici rilevanti ai sensi del Decreto;
- d. risultanze dei controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Una volta approvate dal Consiglio di Amministrazione di ITALIA OLIVICOLA, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale vigilerà affinché le stesse modifiche siano sollecitamente rese operative da parte di ITALIA OLIVICOLA e curerà la corretta comunicazione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della struttura aziendale.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione di ITALIA OLIVICOLA circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza può segnalare l'esigenza di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza almeno triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione di ITALIA OLIVICOLA, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

10. PARTE SPECIALE

Come esplicito nella parte generale del presente Modello, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevede che l'Ente possa risultare responsabile non per qualunque reato tra quelli previsti dall'ordinamento, ma solo per alcuni, individuati specificamente nello stesso decreto legislativo n. 231/2001, e che possono definirsi reati presupposto in quanto in grado di attivare la responsabilità degli Enti.

Ai fini di più agevole condivisione nella struttura aziendale dei presidi adottati, in questa parte speciale, si espongono sinteticamente le caratteristiche oggettive dei c.d. reati presupposto, indicandone la rilevanza ai fini della disciplina della responsabilità degli enti, al fine di offrire concreti strumenti utili ai fini di una effettiva comprensione inerente le condotte criminose che si desidera evitare nell'ambito dell'attività aziendale.

In questa parte speciale si fornisce altresì un chiarimento su quella che risulta essere la tipologia di società a cui appartiene ITALIA OLIVICOLA S.C.A R.L. (di seguito, anche "ITALIA OLIVICOLA" o "Società").

Forniti gli strumenti ritenuti necessari per comprendere effettivamente le varie tipologie di fattispecie di reato sensibili ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001, mediante un'analisi delle diverse ipotesi di reato e una valutazione delle funzioni svolte nell'ambito delle varie aree decisionali di ITALIA OLIVICOLA, della documentazione aziendale, dei rilevati flussi informativi e delle interviste effettuate, si individuano le aree di rischio di commissione di reato e si indicano i vari presidi utili per evitare la commissione dei reati da parte di soggetti apicali, dipendenti o collaboratori di ITALIA OLIVICOLA nel suo interesse o a suo vantaggio.

Detti presidi, in taluni casi, sono costituiti da protocolli di condotta specificamente valutati e delineati, per evitare che possa divenire attuale il rischio di commissione di tipologie di reato ritenute ipotizzabili nell'ambito dell'attività aziendale.

La rappresentazione grafica e descrittiva della gestione del rischio, come illustrato nella Parte generale, è condotta attraverso la individuazione di profili di rischio riferiti alle distinte unità organizzative della società e principali processi di pertinenza; quindi, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun reato e della relativa capacità di interferenza con il singolo processo, sono specificamente individuati rischio di verificabilità concreta e grado di gravità delle conseguenze derivanti, in modo da poter ponderare il livello di esposizione al rischio complessivo e conseguentemente programmare la più idonea risposta in funzione di contenimento del rischio. All'esito di tale percorso, sono così delineate le misure specificamente individuate come in

grado di minimizzare tale rischio e neutralizzare il pericolo delle conseguenze negative per la società, nel novero delle diverse misure progettate.

Il complesso di tale percorso è rappresentato in forma tabellare, per una più immediata lettura, ed è reso disponibile nell'Allegato C- Risk Assessment.

11. ITALIA OLIVICOLA

ITALIA OLIVICOLA S.C.A R.L. è la prima organizzazione dell'olivicultura italiana, frutto della fusione tra il Consorzio Nazionale degli Olivicoltori (CNO) e Unasco avvenuta il 18 ottobre 2018.

ITALIA OLIVICOLA è una società consortile di secondo grado che riunisce nel proprio ambito cooperative, tutte attive esclusivamente nel settore dell'olio d'oliva.

In base alla normativa di settore, ITALIA OLIVICOLA viene definita una Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) in quanto è partecipata da OP del settore olivicolo costituite nella forma di società cooperative e consorzi di produttori olivicoli.

ITALIA OLIVICOLA è nata l'8 ottobre del 2018 dalla fusione per incorporazione tra due AOP: il CNO costituito il 16/11/1966 e UNASCO costituito il 19/12/1978, dando vita alla principale realtà olivicola associata Italiana

ITALIA OLIVICOLA oggi rappresenta ben 57 OP del settore olivicolo presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 211 mila soci olivicoltori.

L'organizzazione interna di ITALIA OLIVICOLA è strutturata secondo l'organigramma aziendale della Società, da adeguare in funzione di implementazione successiva, secondo le indicazioni rese nella Parte Generale del presente Modello, per colmare le esigenze emerse a seguito della gap analysis. L'assetto organizzativo della società consente di cogliere in generale il sistema delle competenze e la relativa articolazione, con poteri e vincoli connessi attraverso l'analisi di ruoli, funzioni e linee gerarchiche e di riporto all'interno della struttura organizzativa. La conoscenza e la diffusione dell'assetto organizzativo conseguente all'interno di ITALIA OLIVICOLA sono garantiti dalla libera consultabilità da parte dei dipendenti mediante accesso ad una specifica sezione del sito internet aziendale (www.italiaolivicola.it).

Alla luce di quanto esposto, occorre comprendere come l'adozione del presente Modello Organizzativo risulti il frutto di una volontà primaria di ITALIA OLIVICOLA, di divenire *compliant* rispetto a una normativa di applicazione considerata doverosa ai fini del rispetto dell'esigenza di ITALIA OLIVICOLA di garantire un importante rilievo etico all'attività aziendale.

12. I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ 231

Di seguito si riporta l'elenco dei c.d. reati presupposto che, se consumati o tentati a vantaggio o nell'interesse dell'ente da parte di un soggetto apicale, un sottoposto a questi, dipendente o collaboratore della società, potrebbero comportare conseguenze in termini di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/01 per il medesimo ente. L'elencazione segue l'ordine di inclusione dei reati nel decreto legislativo n. 231/2001:

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24²⁴ e 25²⁵ del D.lgs. n. 231/01);
2. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D.lgs. n. 231/01)²⁶;
3. reati societari (quelli previsti dall'art. 25-*ter* del D.lgs. n. 231/01)²⁷;
4. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del D.lgs. n. 231/01)²⁸;
5. reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del D.lgs. n. 231/01)²⁹ e i reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1 del D.lgs. n. 231/01)³⁰;
6. reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-*sexies* del D.lgs. n. 231/01)³¹;
7. reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-*septies* del D.lgs. n. 231/01)³²;

²⁴ Articolo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

²⁵ Articolo modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b) della L. 09.01.2019, n. 3 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

²⁶ Articolo aggiunto dall'art. 6, D.L. 25.09.2001 n. 350.

²⁷ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 11.04.2002 n. 61 e modificato dalla L. 27.05.2015 n. 69.

²⁸ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 14.01.2003 n. 7.

²⁹ Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11.08.2003 n. 228 e integrato dall'art. 3, D.lgs. 04.03.2014 n. 39 per la fattispecie relativa all'adescamento di minori (art. 609-*undecies* c.p.), nonché dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199 per la fattispecie relativa all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

³⁰ Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 14.01.2003 n. 7.

³¹ Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 18.04.2005 n. 62.

³² Articolo aggiunto dall'art. 9 L. 03.08.2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

8. reati così detti transnazionali³³ di cui alla Convenzione e ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146);
9. reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter 1) (art. 25-octies 231/2001)³⁴;
10. reati informatici (art. 24-bis del D.lgs. n. 231/01)³⁵;
11. reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del D.lgs. n. 231/01)³⁶;
12. reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.lgs. n. 231/01)³⁷;
13. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, come previsto ex art. 377-bis Codice Penale (art. 25-decies del D.lgs. n. 231/01);
14. reati ambientali (art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/01)³⁸;
15. reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-duodecies del D.lgs. n. 231/01)³⁹;
16. reato di corruzione tra privati, nonché reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) del D.lgs. n. 231/01)⁴⁰;
17. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.lgs. n. 231/01)⁴¹;

³³ I reati transazionali prevedono le seguenti caratteristiche:

- ✓ per il reato è prevista una pena maggiore di quattro (n. 4) anni;
- ✓ il reato è commesso in uno stato ma una parte della condotta deve essere avvenuta in un diverso stato;
- ✓ il reato vede implicato un gruppo criminale organizzato;
- ✓ il reato è commesso in uno stato ma ha effetti sostanziali in un diverso stato.

³⁴ Articolo aggiunto dall'art. 63, co. 3 del D.lgs. 21.11.2007, n. 231 e integrato dall'art. 3 della L. 15.12.2014, n. 186 per la fattispecie dell'autoriciclaggio.

³⁵ Articolo aggiunto dall'art. 7 L. 18.03.2008, n. 48.

³⁶ Articolo aggiunto dall'art. 15 L. 23.07.2009, n. 99.

³⁷ Articolo aggiunto dall'art. 15 L. 23.07.2009, n. 99.

³⁸ Articolo aggiunto dall'art. 2 D.lgs. 07.07.2011, n. 121 e integrato dall'art. 1 della L. 22.05.2015, n. 68.

³⁹ Articolo aggiunto dall'art. 2 D.lgs. 16.07.2012, n. 109 e integrato dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

⁴⁰ Articolo aggiunto dall'art. 77 della L. 06.11.2012, n. 190 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 che ha introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" nel novero dei reati presupposto.

18. delitti di propaganda, istigazione ed incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 25-*terdecies* del D.lgs. n. 231/01⁴²);
19. frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del D.lgs. n. 231/01⁴³);
20. reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. n. 231/01⁴⁴);
21. contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del D.lgs. n. 231/01⁴⁵).

Di seguito si è ritenuto opportuno descrivere nei termini essenziali i suddetti reati e per quelli considerati rilevanti/incidenti si è fornita ogni nozione ritenuta utile al fine della miglior comprensione dei loro elementi costitutivi. Nel contempo si è proceduto alla valutazione della loro incidenza con riguardo all'attività di ITALIA OLIVICOLA.

⁴¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, co. 29, della L. 15.07.2009 n. 94.

⁴² Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

⁴³ Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

⁴⁴ Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴⁵ Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

12.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

La nozione di Pubblica Amministrazione

La prima tipologia di reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Società è costituita dai delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto (di seguito, “Reati contro la P.A.”).

L’analisi dei Reati contro la P.A., ai fini della costruzione del Modello, presuppone, innanzitutto, una chiara definizione dei termini “Pubblica Amministrazione” (di seguito anche “P.A.”), “Pubblico Ufficiale” (di seguito anche “P.U.”) ed “Incaricato di Pubblico Servizio” (di seguito anche “I.P.S.”).

Per P.A. si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, altri enti territoriali, enti pubblici economici e non, agenzie disciplinate dal d.lgs. n. 300 del 1999, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono, a prescindere dalla specifica modalità organizzativa, attività di cura e gestione di interessi pubblici, volti alla soddisfazione di esigenze di rilievo per la collettività organizzata, riconosciute come tali dall’ordinamento.

L’art. 22, comma 1, lett. e), della Legge n. 241/1990 ha ridefinito il concetto di Pubblica Amministrazione ricomprendendovi *“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*.

La nozione di P.U. a fini penalistici è fornita direttamente dal legislatore all’art. 357 del c.p., che identifica il pubblico ufficiale in *“chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, specificando che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”*. L’elemento che caratterizza il P.U. è *l’esercizio di una funzione pubblica* e, pertanto, rientrano in tale nozione:

- a.i soggetti che concorrono a formare la volontà dell’ente pubblico, ovvero lo rappresentano all’esterno;
- b.tutti coloro che sono muniti di poteri autoritativi;
- c.tutti coloro che sono muniti di poteri di certificazione.

I poteri pubblici in rilievo sono il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quello riconducibile alla pubblica funzione amministrativa.

Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle attività accessorie o preparatorie di quest'ultima. È ritenuto P.U., in quanto svolge la pubblica funzione legislativa, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui normalmente può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza, quali decreti legge e decreti delegati), le Regioni (limitatamente a quanto attiene alla loro attività normativa) e le Istituzioni dell'Unione Europea.

Il potere giudiziario trova la sua esplicazione nell'attività dello ius dicere, inteso in senso lato. È ritenuto P.U., in quanto svolge la pubblica funzione giudiziaria non solo chi, a livello nazionale e comunitario, svolga una attività diretta all'esplicazione di tale potere, ma anche chi svolge tutta l'attività afferente all'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, a livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività giurisdizionale, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovvero i magistrati (compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti allo svolgimento dell'attività amministrativa collegata alla esplicazione della vera e propria attività giurisdizionale della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc.

I poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa sono tipicamente il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, non connessi a particolari qualifiche soggettive o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il potere deliberativo della P.A. è quello relativo alla formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione. Tale definizione comprende qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come pubblici ufficiali, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;

- il potere autoritativo della P.A. consiste nel potere della Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione. Questo ruolo di supremazia della P.A. è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Possono essere qualificati come pubblici ufficiali tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;

- il potere certificativo della P.A. consiste nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico ufficiale, garantendo certezza all'evento storico rappresentato e alla relativa data.

La giurisprudenza più recente ha esteso la qualifica di P.U. anche al c.d. funzionario di fatto, ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare investitura, con la tolleranza o acquiescenza dell'Amministrazione.

L'art. 358 c.p. qualifica *'incaricato di un pubblico servizio'* tutti *"coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Si considera I.P.S. colui il quale presta un pubblico servizio a qualunque titolo. Si intendono attività di pubblico servizio:

- a) le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica;
- b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione o di convenzione.

L'effettiva ricorrenza dei requisiti richiesti per l'I.P.S. deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale I.P.S. quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

La qualifica di I.P.S. spetta anche a chi, senza un regolare e/o formale atto di nomina ma comunque non abusivamente, svolga di fatto un pubblico servizio.

Con la Legge n. 300/2000, la qualifica di P.U. e di I.P.S. è stata estesa anche ai membri degli organi dell'Unione europea ed ai funzionari della Unione europea e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

I reati

Gli articoli 24 e 25 del d. Lgs. n. 231/2001 prevedono ipotesi di reato del Codice penale riguardanti le seguenti fattispecie:

- malversazione ai danni dello Stato (art. 316-*bis* C.P.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* C.P.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (anche comunitario) per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 c. 2, n. 1 – 640-*bis* C.P.);
- frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (anche comunitario – art. 640-*ter* C.P.);
- concussione (art. 317 C.P.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* C.P.);
- corruzione (artt. 318, 319 e 319-*ter* C.P.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.);
- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* C.P.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* C.P.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314, comma 1 C.P.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.);
- abuso d'ufficio (art. 323 C.P.).

Ogni dettaglio inerente tali ipotesi di reato potrà essere valutato mediante l'analisi dell'Allegato B e dell'Allegato E nelle relative sezioni.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale in questa sede ai fini della individuazione dell'ambito di incidenza delle fattispecie considerate dal D.lgs. n. 231/01; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/01 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Il reato di corruzione consiste, in generale, in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio discrezionale è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio; la corruzione è impropria se la compravendita ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.

La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto. Nel caso di corruzione impropria susseguente, l'art. 321 esclude la punibilità del corruttore.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo

ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite dal primo comma dell'articolo 318, dall'articolo 319, dall'articolo 319-*bis*, dall'articolo 319-*ter* e dall'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal d. Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui che *"esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Incaricato di Pubblico Servizio

Ai sensi dell'art. 358 c.p. *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest' ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Sulla definizione di entrambe le figure, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la

presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, ovvero un incaricato di pubblico servizio (per estensione, in virtù del disposto dell'art. 320 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale, ovvero dell'incaricato di un pubblico servizio, potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, parte di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)

Commette il delitto di induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Sostanzialmente, si tratta di una condotta preordinata

in funzione di una successiva fattispecie corruttiva, e che prende le mosse da iniziativa indebita del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Nei casi suindicati è punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”* (art. 322-bis.2.2).

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui un soggetto, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla

Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, si ottiene indebitamente denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, si consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o

negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

RILEVANZA

In via meramente esemplificativa, si specifica che i rapporti e gli adempimenti di cui al gruppo di delitti ora in analisi possono venire rilievo in occasione di:

- acquisizione o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da enti pubblici a favore di ITALIA OLIVICOLA;
- gestione degli affari legali, fiscali, attività di pertinenza della segreteria del Direttore generale e affari societari: a titolo meramente esemplificativo, rapporti con Camera di Commercio, Autorità giudiziaria, Uffici dell'amministrazione finanziaria;
- gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale: a titolo meramente esemplificativo, rapporti con Ministero del Lavoro, sia in sede centrale che a livello periferico, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Centro provinciale per l'Impiego;
- ottenimento o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze ai fini dell'esercizio delle attività immobiliare realizzata dalla Società: a titolo meramente esemplificativo, rapporti con enti territoriali, ASL, VVFF;
- visite ispettive, procedure istruttorie e simili: a titolo meramente esemplificativo, Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate; Agenzia delle dogane, INAIL, Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia di ambiente, sicurezza e sanità;
- rapporti con rappresentanti del Parlamento o del Governo, degli enti territoriali (regioni, province, comuni);
- organizzazione di eventi: a titolo meramente esemplificativo, rapporti con autorità locali, controparti contrattuali pubbliche o ospiti dell'evento;
- gestione del contenzioso: controversie di lavoro, amministrative, tributarie, contenzioso civile e societario, per i rapporti con autorità giudiziarie, funzionari del tribunale;
- rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza: (i) rapporti ordinari e continuativi – anche in caso di ispezioni - relativi allo svolgimento delle

attività regolate dalla normativa di riferimento; (ii) comunicazione di dati societari ed aziendali di qualsiasi natura.

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame è sicuramente presente ogniqualevolta le funzioni organizzative della Società e gli altri soggetti che svolgono attività per conto della stessa, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti e adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e le Autorità pubbliche di vigilanza.

A tutti i Destinatari del presente Modello, coerentemente con i principi deontologici aziendali contenuti nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, italiane o straniere, e su richiesta di questi ultimi, al fine di ottenere benefici per la Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, italiane o straniere, e su richiesta di questi ultimi, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità di Vigilanza, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- prendere in considerazione un'opportunità di impiego che possa avvantaggiare un rappresentante della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, italiane o straniere, e su richiesta di quest'ultimo;
- assecondare, in generale, qualsiasi richiesta illecita proveniente da soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad Autorità di Vigilanza, mediante la promessa o la dazione di denaro o altri vantaggi;

PARTE GENERALE E SPECIALE

- accordare omaggi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad Autorità di Vigilanza su richiesta di questi ultimi.

Considerato, pertanto, che nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame è sicuramente presente e che tale evenienza è destinata a produrre un impatto rilevante in termini di responsabilità dell'ente, in sede di gestione del rischio, oltre alle regole comportamentali di carattere generale sopra elencate, è necessario richiamare l'applicazione dei presidi desumibili dalle regole di condotta indicate nel Codice Etico (ALLEGATO A).

12.2 Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

In linea generale, occorre tenere presente che la falsificazione può essere definita come una situazione non corrispondente al vero, ma capace di presentarsi all'apparenza come veritiera, traendo in inganno chi ci viene in contatto. Peraltro, non è suscettibile di sanzione qualsiasi falso, ma solo quello capace di ingannare una moltitudine indeterminata di soggetti.

I reati

L'art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001 prevede ipotesi di reato del codice penale contenuti nel titolo VII, ad oggetto i "Delitti contro la fede pubblica", in cui l'interesse tutelato è la fede pubblica, garantita attraverso la difesa della regolarità della circolazione monetaria.

In particolare, il suddetto art. 25-*bis* prevede alcuni dei reati contenuti nei capi I e II del titolo VII, riguardanti, rispettivamente:

- 1) la "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo";
- 2) la "falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento".

I primi tutelano oggetti ben individuati, ossia:

- monete aventi corso legale*: la *moneta* è un bene economico utilizzato a fini di scambio, come misura di valore o mezzo di pagamento; ha *corso legale* la moneta che lo Stato impone come ordinario strumento di pagamento, in base al valore ad essa conferito;
- carte di pubblico credito*: ricomprendono le monete aventi corso legale, le carte o cedole al portatore di emanazione governativa e tutte le altre emesse da organi a ciò deputati ed aventi corso legale;
- valori di bollo*: carte bollate, francobolli ed altri valori dello stesso genere disciplinati da leggi speciali.

La previsione di tali reati, in relazione alla responsabilità degli enti, deriva sostanzialmente dal processo di unificazione monetaria europeo.

Le ipotesi di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 nell'ambito di tale capo sono le seguenti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

- alterazione di monete;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

I secondi tutelano, invece, beni genericamente indicati come marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali.

I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, rientranti in questo secondo capo, sono i seguenti:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

RILEVANZA

Per quanto attiene l'attività di ITALIA OLIVICOLA, le ipotesi delittuose di cui all'art. 25-*bis*, allo stato, non appaiono ipotizzabili.

I reati di falso sopra indicati non appaiono concretamente configurabili nell'ambito delle condotte dei soggetti apicali, dipendenti o collaboratori di ITALIA OLIVICOLA anche in considerazione del fatto che la società non risulti, ad oggi, svolgere alcuna azione a mezzo della quale o in occasione della quale tali reati possano venire perpetrati.

Nell'ambito del processo di gestione del rischio si è quindi valutato di non evidenziare la presenza di rischi da trattare.

12.3 Reati societari

Una ulteriore tipologia di reati astrattamente configurabili e rilevanti per la Società è costituita dai reati societari disciplinati dall'art. 25-ter del Decreto (di seguito, "Reati Societari").

I reati

Alla luce del numero e della complessità dei reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società, si possono distinguere diversi gruppi di reati sulla base di semplici analogie nelle modalità d'offesa:

- 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile);
- 2) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 del codice civile);
- 3) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 del codice civile);
- 4) Impedito controllo (art. 2625 del codice civile);
- 5) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 del codice civile);
- 6) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 del codice civile);
- 7) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 del codice civile);
- 8) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del codice civile);
- 9) Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis del codice civile);
- 10) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 del codice civile);
- 11) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 del codice civile);
- 12) Corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile);
- 13) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 del codice civile);
- 14) Aggiotaggio (art. 2637 del codice civile);
- 15) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 del codice civile).

Di seguito una breve analisi dei reati societari.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le precedenti disposizioni si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire

riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si perfeziona con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del

citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, è stato introdotto, tra i reati-presupposto previsti e puniti dal D.lgs. n. 231/01, il reato di "*Corruzione tra privati*", di cui all'art. 2635 c.c., che sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, prevedendo una pena più lieve se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. È imputabile, insieme al corrotto anche il corruttore, ovvero chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti

privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame è astrattamente configurabile, in funzione della specifica operatività della società.

Le principali attività sensibili nell'ambito dei reati societari rilevate in ITALIA OLIVICOLA sono le seguenti:

- (i)deliberazioni su operazioni intraprese dalla Società;
- (ii)amministrazione e tenuta della contabilità;
- (iii)tesoreria (incassi e pagamenti e gestione della cassa);
- (iv)movimentazioni di azioni proprie e relativa contabilizzazione;
- (v)rapporti con i revisori contabili;
- (vi)rapporti con i soci/consorziati;
- (vii)gestione degli aspetti legali, contrattualistici e societari inerenti ad operazioni straordinarie, operazioni di aumento del capitale per apporto o con adesione, effettuate dalla Società;
- (viii)adempimenti presso la C.C.I.A.A. ed altri uffici competenti con riferimento ai documenti d'informativa societaria, ai verbali assembleari ecc.;
- (ix)attività relative alla formazione ed approvazione del bilancio;
- (x)gestione e valorizzazione degli immobili appartenenti al patrimonio immobiliare e realizzazione delle relative migliorie, nonché gestione dei contratti aventi per oggetto, o inerenti, tali immobili.

Al fine della adeguata mitigazione dei rischi, tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- I.devono essere tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di Vigilanza o Controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o dei soci;
 - II.deve essere prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
 - III.devono essere rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se ingiustificate, siano tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza;
-

PARTE GENERALE E SPECIALE

- IV. devono essere assicurate le regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- V. nell'ambito di operazioni straordinarie sulla Società, i Destinatari della presente sezione della Parte Speciale sono tenuti a ripartire utili o parte di essi unicamente quando effettivamente conseguiti;
- VI. nell'effettuazione di operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni della Società devono rispettarsi le leggi vigenti;
- VII. deve essere effettuata una check list di controllo da parte della funzione preposta.

Considerato, pertanto, che nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verificano reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame è astrattamente configurabile e che tale evenienza sarebbe destinata a produrre un impatto rilevante in termini di responsabilità dell'ente, in sede di gestione del rischio, oltre alle regole comportamentali di carattere generale sopra elencate, è necessario richiamare l'applicazione dei presidi desumibili dalle regole di condotta indicate nel Codice Etico (ALLEGATO A).

12.4 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-*quater* è stato introdotto dal legislatore con la Legge n. 7/2003 in ossequio agli obblighi non solo scaturenti dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, stipulata a New York in data 8 dicembre 1999, ma anche da tutti gli altri strumenti internazionali (Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convenzioni internazionali ed europee, etc.) adottati nel periodo immediatamente successivo agli attacchi di matrice terroristica del settembre 2001 a New York.

Le relative norme sono state formulate anche nell'ambito del nostro codice penale mediante l'introduzione degli articoli dal 270-*bis* al 270-*sexies*, l'art. 280, gli articoli 280-*bis*, 289-*bis* e 302.

In buona sostanza, trattasi di condotte inerenti l'organizzazione dell'associazione terroristica e di eversione dell'ordine democratico (assistenza, arruolamento addestramento, etc.) ed esecutive del progetto delittuoso (atti di terrorismo, attentati, sequestri di persona, etc.).

RILEVANZA

Le ipotesi delittuose di cui all'art. 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico) risultano ipotizzabili a carico della Società solo in linea teorica, atteso che, da quanto emerso in sede di *risk assessment*, la società non risulta, allo stato, svolgere alcuna azione a mezzo o in occasione della quale gli stessi possano venire perpetrati.

Inoltre, mediante tali delitti appare di difficile compimento un vantaggio societario, così come risulta evidente una carenza di interesse in tal senso.

Nell'ambito del processo di gestione del rischio si è quindi valutato di non evidenziare la presenza di rischi concreti rilevanti.

12.5 Reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale

I reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono stati introdotti dalla Legge n. 7 del 9.01.2006, normativa emanata in attuazione degli articoli 2, 3, 32 della nostra Costituzione, dei principi contenuti nella Dichiarazione e dal Programma di azioni adottati a Pechino il 15 settembre 1995, nonché nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite.

La Comunità Internazionale, infatti, si è sempre occupata delle problematiche relative alle pratiche di mutilazione e maltrattamenti perpetrate ai danni delle donne in quelle culture che non riconoscono la parità di diritti a entrambi i sessi, con particolare attenzione alla condizione delle bambine all'interno di queste società.

I principi fondamentali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata nel 1948, vietano le discriminazioni sessuali nonché la pratica di trattamenti inumani e degradanti.

Il nostro ordinamento ha quindi recepito tramite l'introduzione dell'art. 583-*bis* del codice penale il divieto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

I delitti contro la personalità individuale sono stati introdotti come reati presupposto ai fini della responsabilità di cui al Decreto n. 231 dal 2003.

Le fattispecie delittuose contro la personalità individuale che implicano la responsabilità dell'ente sono di vario tipo: fattispecie in tema di schiavitù (riduzione o mantenimento in schiavitù; acquisto e alienazione di schiavi; tratta di persone), in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile.

RILEVANZA

L'analisi dell'attività tipica di ITALIA OLIVICOLA porta a ritenere che non possano concretizzarsi le sopra citate fattispecie di reato.

Pertanto, si è valutato non sussistenti rischi concreti.

12.6 Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Tali reati vengono inseriti nell'ambito del Decreto in funzione della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.01.2003. In virtù dei relativi precetti, sono stati inseriti nel Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998 (Testo Unico della Finanza) gli articoli 184 e 185 disciplinanti i delitti di "abuso di informazioni privilegiate" e di "manipolazione del mercato".

La realizzazione delle due fattispecie delittuose, alternativamente, implica la responsabilità dell'art. 25-*sexies* del Decreto.

I reati

Si analizzano di seguito le fattispecie di reato (rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/01) nonché, per completezza di esposizione, di illecito amministrativo previsti dall'art. 25-*sexies* del Decreto e nella parte V, titolo I-bis, capo III del Testo Unico della Finanza. L'accertamento dei reati da abuso di mercato spetta all'Autorità Giudiziaria penale, mentre quello inerente i relativi illeciti amministrativi è di competenza della Consob. Ovviamente, solo i primi rilevano in funzione della possibile responsabilità amministrativa della società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Carattere comune a tutte le fattispecie è che interessano strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di scambio (MTF).

Abuso di informazioni privilegiate: reato previsto dall'art. 184 del TUF e costituito dalla condotta di chi, in possesso di un'informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

Abuso di informazioni privilegiate (illecito amministrativo): previsto dall'art. 187-bis del TUF e costituita dalla condotta di chi, in possesso di una

informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o di chi, per qualunque ragione in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

Esempio

Per informazione privilegiata si intende ogni informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società, che potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. In tale senso, sono privilegiate quelle informazioni che non sono ancora state rese pubbliche e che sono relative sia alla Società sia agli strumenti finanziari quotati. A mero titolo esemplificativo:

- ✓ notizie sulla struttura societaria e sull'azionariato (ad es. fusioni, acquisizioni, riorganizzazioni societarie, ecc.);
- ✓ acquisizione o cessione di partecipazioni, di asset immobiliari o di altre attività o di rami d'azienda;
- ✓ significativi cambiamenti nei programmi di investimento o negli obiettivi strategici relativamente a complessi immobiliari da acquisire, da cedere o da conferire alla Società;
- ✓ previsioni di utili o perdite o altre informazioni concernenti il budget;
- ✓ diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e verifiche di scostamenti dell'andamento effettivo rispetto ai dati diffusi;
- ✓ notizie sul management della Società (ad es. cambiamenti significativi nell'organo di direzione, vicende giudiziarie riguardanti amministratori e dipendenti);
- ✓ notizie riguardanti i titoli (ad es. aumenti di capitale, ammontare dei dividendi, piano di rimborso titoli);

Manipolazione di mercato (reato): previsto dall'art. 185 del TUF e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, compie operazioni simulate o altri

artifici, se tali condotte sono idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione.

Manipolazione di mercato (illecito amministrativo): previsto dall'art. 187-ter del TUF e costituito dalla condotta di chi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; oppure pone in essere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o, comunque, utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente; oppure pone in essere qualunque altro artificio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Esempi

Le fattispecie previste si possono verificare ogniqualvolta che la Società provveda a diffondere notizie non veritiere su titoli quotati o ad effettuare operazioni o artifici atti a determinare una sensibile variazione dei prezzi di tali titoli.

Tra le possibili modalità di condotta manipolativa si segnalano le seguenti.

Creazione di una soglia minima al corso dei prezzi di titoli

Con tale comportamento ci si riferisce alla conclusione di operazioni in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al disotto di un certo livello.

Si ricorda che tale attività manipolativa potrebbe anche essere svolta per il tramite di terzi con i quali il soggetto opera (es. intermediari o altri soggetti).

Celare la proprietà

Con tale comportamento ci si riferisce alla conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico, in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari, della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi.

Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico.

Con tale comportamento ci si riferisce ad una condotta mirante ad aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento.

Comprimere in modo abusivo il mercato

Con tale comportamento ci si riferisce ad una condotta nella quale una o più persone agiscono di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette.

Tale condotta si verifica allorquando i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta abusano della posizione dominante in modo da distorcere significativamente i prezzi.

Ordini abbinati in modo improprio, incroci

Con tale comportamento ci si riferisce ad una condotta nella quale le operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto e contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi, salvo che tali ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole di mercato (es. i c.d. *cross-orders*).

La condotta manipolativa è individuabile se conduce alla conclusione di contratti a prezzi anomali.

In aggiunta alle modalità suesposte, si ricorda che le condotte manipolative, in analogia con le condotte riportate per il reato di aggio, possono manifestarsi anche in presenza di diffusione di informazioni non veritiere.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia qui in esame è allo stato non rilevabile, posto che

PARTE GENERALE E SPECIALE

la società non è qualificabile come emittente di azioni quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF).

Pertanto, non si ritiene di dettare alcuna misura al riguardo nella presente sede.

12.7 Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Con l'approvazione della L. 3 agosto 2007 n. 123, in vigore dal successivo 25 agosto, è operativa l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, co. 3, c.p.) commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute nel luogo di lavoro.

L'articolo 9 prevede, infatti, l'inserimento dell'articolo 25-septies che estende la responsabilità amministrativa degli enti a tali fattispecie di reato e prevede per l'ente sanzioni pecuniarie ed interdittive.

L'impatto di tale intervento normativo è stato senz'altro significativo, considerando, soprattutto, che per la prima volta è stata prevista la punibilità degli enti (tra l'altro anche con sanzioni interdittive) per delitti perseguibili a titolo colposo mentre sino ad oggi tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

I reati richiamati dall'art. 25 septies del d.lgs. n. 231/01 sono:

Lesioni colpose ed omicidio colposo

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

"1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

Il reato di omicidio colposo è previsto dall'art. 589 del Codice Penale:

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

Le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (di seguito "Testo Unico" o, semplicemente "T.U."). Il D. Lgs. 81/2008 individua nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito "DVR") il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell'impresa. Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l'attività di valutazione di "tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori" (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari) (art. 28 comma 1 del T.U.), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal Testo Unico deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Detto documento impone l'ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito "DPI").

Il Modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all'art. 25-septies

L'art. 5 del D. Lgs. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità dell'ente, che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, come è noto.

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell'evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della società all'accadimento dell'evento infortunistico), si ritiene che il vantaggio per l'ente si possa ravvisare nel risparmio di costi o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l'ente di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi, a norma dell'art. 6 citato, difetta il requisito della colpevolezza dell'ente ove si dimostri che il delitto è stato posto in essere aggirando fraudolentemente il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire detta tipologia di reati. Diversamente, in un reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non anche all'evento, tale aspetto risulta irrilevante.

In merito agli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, deve essere garantita la sicurezza degli stessi mediante l'adozione di procedure.

In particolare:

- devono essere effettuate periodicamente la manutenzione e il controllo degli impianti, degli ambienti, delle vie di circolazione e delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio, delle misure di pronto soccorso, dell'utilizzo dei DIP.
- occorre inoltre garantire l'igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative;
- deve essere garantita la sicurezza dei Lavoratori con riferimento all'esposizione ai rischi specifici, es rischio da videoterminale.

Tutta l'attività deve essere documentata e archiviata.

In merito alle attività di natura organizzativa, quali ad esempio emergenze, primo soccorso, deleghe ecc. occorre che:

- siano individuati i piani di intervento in caso di emergenza e pericolo per i lavoratori.
- sia predisposto un piano di evacuazione al fine di verificare le procedure adottate nel piano d'emergenza per l'evacuazione di tutte le persone presenti;
- siano predisposti dei presidi antincendio al fine di prevenire o fronteggiare un incendio;
- tutto il kit di pronto soccorso deve essere accuratamente reintegrato al fine di fronteggiare in qualsiasi momento situazioni di emergenza.
- siano individuati formalmente i soggetti delegati o comunque coloro a cui sono attribuite responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

-nell'individuazione di tali soggetti, sia interni che esterni, sia comprovata l'idoneità tecnica- professionale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresa la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, degli ambienti e dei DIP.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame è in linea astratta presente, seppur in misura sensibilmente ridotta per effetto di un generale approccio connotato da sensibilità verso il tema della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, rilevato nelle attività di analisi del contesto interno e valutazione specifica condotta con le modalità illustrate nella Parte Generale del Modello.

Ciò non toglie che, anche in considerazione della gravità delle conseguenze che si potrebbero astrattamente ripercuotere sulla società nell'evenienza della commissione di alcuno dei reati in esame, nel dispiegamento dei presidi concreti a tutela della società medesima sia data adeguata rilevanza a protocolli di comportamento e regole di condotta conformi a quanto sopra precisato.

ITALIA OLIVICOLA, difatti, promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede, nelle proprie unità locali ed in tutti gli ambienti di lavoro sotto sua diretta responsabilità, richiedendo, a ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto è fatto obbligo a tutti i destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro della Società, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute, alle funzioni assegnate, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta:

-ai soggetti della Società (Datore di Lavoro e Delegati del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto

delle deleghe e procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza sul lavoro;

-ai soggetti nominati dalla Società o eventualmente eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;

-a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure e le istruzioni sulla sicurezza.

Più in particolare, in merito alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione:

- è d'obbligo procedere ad una accurata valutazione di tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori nello svolgimento delle mansioni attribuite;
- la valutazione dei rischi deve essere aggiornata qualora vi siano dei mutamenti organizzativi o produttivi che incidono sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- è necessario che le misure di prevenzione e protezione siano idonee a presidiare i rischi individuati nel DVR adottato dalla Società secondo le disposizioni normative vigenti, aggiornato, da ultimo, in data 10.2.2021;
- le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate qualora vi siano dei mutamenti organizzativi o produttivi che incidono sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel caso in cui vi sia un miglioramento tecnico nella prevenzione e protezione;
- i DPI devono essere sottoposti periodicamente a manutenzione e immediatamente sostituiti qualora non siano più idonei a garantire la protezione del lavoratore;

- tutta l'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione deve essere documentata e al fine di garantirne la tracciabilità deve essere archiviata.

In merito agli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, ITALIA OLIVICOLA garantisce la sicurezza degli stessi mediante l'adozione delle seguenti procedure:

- devono essere effettuate periodicamente la manutenzione e il controllo degli impianti, degli ambienti, delle vie di circolazione e delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio, delle misure di pronto soccorso, dell'utilizzo dei DPI.
- occorre garantire l'igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative;
- deve essere garantita la sicurezza dei Lavoratori con riferimento all'esposizione ai rischi specifici.

In merito alle attività di natura organizzativa, quali ad esempio emergenze, primo soccorso, deleghe ecc. occorre che:

- siano individuati i piani di intervento in caso di emergenza e pericolo per i lavoratori;
- sia predisposto un piano di evacuazione al fine di verificare le procedure adottate nel piano d'emergenza per l'evacuazione di tutte le persone presenti;
- siano predisposti dei presidi antincendio al fine di prevenire o fronteggiare un incendio;
- tutto il kit di pronto soccorso deve essere accuratamente reintegrato al fine di fronteggiare in qualsiasi momento situazioni di emergenza;
- siano individuati formalmente i soggetti delegati o comunque coloro a cui sono attribuite responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

In merito alle attività di sorveglianza sanitaria, occorre che:

- sia predisposto un programma di accertamenti periodici dei lavoratori per verificare lo stato di salute e l'idoneità degli stessi alla mansione affidata;

PARTE GENERALE E SPECIALE

- sia istituito un canale di reporting verso i lavoratori al fine di comunicare loro le programmate visite individuali;
- siano previste misure nel caso in cui il lavoratore non si sottoponesse alle visite;
- sia prevista una consultazione con il RSPP.

In merito alle attività di informazione e formazione dei lavoratori occorre che:

- siano programmati con cadenza annuale corsi di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- sia verificata la partecipazione con il sistema della rilevazione delle presenze e l'apprendimento di tali corsi di formazione con un test finale;
- ai lavoratori devono essere comunicati i nominativi dei responsabili o di chi abbia incarichi specifici in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- deve essere previsto un canale di reporting tra i responsabili o chi abbia incarichi specifici nella materia in oggetto e i lavoratori o i loro rappresentanti.

Considerato, pertanto, che nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame è sicuramente presente e che tale evenienza sarebbe destinata a produrre un impatto rilevante in termini di responsabilità dell'ente, in sede di gestione del rischio, oltre alle regole comportamentali di carattere generale sopra elencate, è necessario richiamare l'applicazione dei presidi desumibili dalle regole di condotta indicate nel Codice Etico (ALLEGATO A).

12.8 Reati transnazionali di cui alla Convenzione e ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato

Per quel che riguarda i reati transnazionali, la L. 16.3.2006 n. 146, che ha ratificato ed eseguito la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'assemblea generale il 15.11.2000 e il 31.05.2001, ha previsto un ulteriore ampliamento del catalogo delle fattispecie che possono determinare la responsabilità amministrativa da reato.

In particolare, introduce le fattispecie interessate nell'ordinamento italiano e prevede, come condizione di realizzazione di tali reati, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.

Si evince, infatti, dal dettato normativo dell'art. 3 della citata Legge che è da considerarsi "transnazionale" il reato di:

- associazione di tipo mafioso;
- associazione per delinquere, anche finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale;
- traffico di migranti;

purché risponda alle seguenti condizioni:

- ❑ punito con la pena della reclusione non inferiore - nel massimo - a quattro anni;
- ❑ in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;

nonché:

- che sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia qui in esame, seppur astrattamente possibile, appare remota, posto che la configurazione del reato transnazionale prevede tra i suoi elementi essenziali il coinvolgimento di un "gruppo criminale organizzato": attesa l'analisi del contesto interno ed esterno che contraddistinguono la società, si può considerare tale rischio limitato a tal punto da poterne valutare l'esclusione.

Pertanto, non si profilano rischi concreti che richiedano l'adozione di specifiche misure in funzione di attenuazione del rischio potenziale.

12.9 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'art. 25-*octies* del Decreto è stato inserito nel *corpus* "231" ad opera dell'art. 63, Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231. La responsabilità amministrativa degli enti, può quindi essere invocata anche con riferimento ai delitti di "ricettazione" (art. 648 C.P.), "riciclaggio" (art. 648-*bis* C.P.) e "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (art. 648-*ter* C.P.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1) commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il Decreto n. 231 del 2007 ha visto la luce in attuazione della c.d. III direttiva antiriciclaggio (direttiva n. 2005/60/CE), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La norma introdotta ha completato il quadro normativo del Decreto che, già in funzione dell'introduzione dei reati transnazionali, aveva previsto la responsabilità degli enti per i delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* C.P.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia qui in esame è in linea generale presente, seppure in misura scarsamente apprezzabile.

In effetti, i flussi economici e patrimoniali aziendali risultano integralmente tracciati e giustificati.

Non vi è utilizzo del contante se non in maniera marginale e per casi sporadici, comunque in misura inferiore anche al nuovo limite dettato dalla normativa di riferimento in materia di circolazione di denaro contante.

Per tali profili, stanti i presidi generali sopra indicati, non si profilano ulteriori rischi concreti che richiedano l'adozione di specifiche misure in funzione di attenuazione del rischio potenziale.

12.10 Reati informatici e trattamento illecito di dati

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha apportato significative modifiche al Codice Penale e al D. Lgs. n. 231/2001.

Tra le principali modifiche si segnalano:

- l'eliminazione della diversità nella definizione di "documento informatico" tra il diritto civile e il diritto penale;
- l'introduzione del delitto di false dichiarazioni al Certificatore (art. 495-*bis* C.P.); la modifica dell'art. 615 - *quinqües* (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- la rivisitazione del danneggiamento di dati, programmi, e dei sistemi informatici, anche di pubblica utilità, con l'introduzione della punibilità a querela del danneggiamento di dati "privati";
- l'introduzione di una nuova fattispecie di frode informatica, commessa dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- l'estensione ai reati "informatici" della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

I reati:

- 1)Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* del codice penale);
 - 2)Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* del codice penale);
 - 3)Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* del codice penale);
 - 4)Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* del codice penale);
 - 5)Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* del codice penale);
 - 6)Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* del codice penale);
-

- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* del codice penale);
- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* del codice penale);
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* del codice penale);
- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqies* del codice penale).

Di seguito una breve analisi dei reati informatici:

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano le ipotesi di falso materiale e ideologico, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (D. Lgs. 82/2005 e succ. modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di fraudolento inserimento di dati falsi nelle banche dati pubbliche, oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale reato si perfeziona quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia

trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe essere commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un partner commerciale (ad esempio, appaltatore o subappaltatore) o un consulente. Ancora, il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si considera integrato nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si perfeziona tanto nel caso in cui il soggetto che sia legittimamente in possesso dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi, quanto nel caso in cui un soggetto faccia illecitamente uso di questi dispositivi.

L'art. 615 - quater, inoltre, punisce chi rilascia delle istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società, oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannatorio il codice di accesso.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si concretizza qualora taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero allo scopo di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del detto sistema, procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Questo delitto si configura, ad esempio, nel caso in cui un soggetto inserisca un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico, nel sistema stesso o qualora produca o utilizzi delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui il soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o ancora al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento dei sistemi o dei dati. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente di una società introduca un virus nel sistema informatico di un concorrente o di un fornitore, in modo da danneggiarlo od interromperne il funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quater c.p.)

Tale fattispecie di reato è integrata qualora taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché nel caso in cui qualcuno riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Il carattere fraudolento consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente

quello di violare la riservatezza dei messaggi, o comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si perfeziona, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.)

Questo reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La semplice installazione di apparecchiature idonee alla intercettazione, pertanto, viene punita poiché rende probabile la commissione del reato di intercettazione.

La fattispecie di reato in questione si considera integrata, con vantaggio dell'ente, nel caso in cui, ad esempio, un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato, si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si perfeziona quando taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La sanzione è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Costituisce danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ai sensi dell'art. 635-bis c.p., ad esempio, la condotta di chi proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare di questi dati. Il fatto del danneggiamento potrebbe essere commesso in vantaggio dell'ente laddove,

ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento da parte del fornitore.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando taluno commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Il reato è aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue da quello contemplato dall'articolo 635 – bis c.p. poiché in questo caso il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si perfezioni è sufficiente che l'autore tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione dei dati.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Questo reato si perfeziona quando taluno, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del

sistema, si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 – bis c.p..

Costituisce ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, ad esempio, il danneggiamento o cancellazione di dati o programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.)

Questa fattispecie criminosa si configura quando il fatto descritto dall'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La sanzione è significativamente aggravata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile, nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (noto come attentato al sistema), diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 – ter c.p.), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento della pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema. Ne consegue che il danneggiamento di un sistema informatico di proprietà di un ente pubblico, non utilizzato per il perseguimento di una pubblica utilità, non sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 635 – quinquies c.p., ma, piuttosto, ai sensi dell'art. 634 – quater c.p., considerandosi il sistema informatico di proprietà pubblica alla stregua di qualsiasi altro sistema informatico.

Costituisce fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, ad esempio, la condotta del dipendente addetto al sistema informatico di un cliente (sistema che deve perseguire uno scopo di pubblica utilità) che, in sede di esecuzione di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione o con persone incaricate di pubblico servizio, danneggia una parte del sistema medesimo al fine di occultare un inadempimento contrattuale della società dalla quale dipende.

RILEVANZA

Per la natura dei servizi offerti dalla società, ITALIA OLIVICOLA non risulta potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati informatici; la consumazione di tali reati è legata ad una potenziale non corretta configurazione e gestione della infrastruttura informatica e ai conseguenti rapporti con soggetti terzi nell'ambito della gestione dei dati, della fornitura di apparecchiature e servizi relativi e della conseguente manutenzione dei prodotti. Pertanto, in via del tutto astratta, le attività della Società esposte a reato possono considerarsi le seguenti:

- la gestione diretta dell'infrastruttura informatica dedicata alle attività interne dell'azienda;
- la possibilità di accedere a dati sensibili, quali ad esempio quelli di natura sanitaria;
- la possibilità di detenere e diffondere codici di accesso a sistemi informatici;
- l'attività di produzione e sviluppo di programmi informatici.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti in ogni caso a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- I. il personale può accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
 - II. il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati della Società e dei terzi;
 - III. il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico dell'ente o altrui;
 - IV. il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi;
 - V. il personale non installa programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne;
 - VI. il personale non può utilizzare modalità di connessione diverse rispetto a quelle fornite e autorizzate dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore;
- I. deve essere effettuata una check list di controllo da parte della funzione preposta.

PARTE GENERALE E SPECIALE

Considerato, pertanto, che nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verificano reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame è remota e che tale evenienza è destinata a produrre un minimo impatto in termini di responsabilità dell'ente, in sede di gestione del rischio, oltre alle regole comportamentali di carattere generale sopra elencate, è necessario al massimo richiamare l'applicazione dei presidi desumibili dalle regole di condotta indicate nel Codice Etico (ALLEGATO A).

12.11 Delitti di criminalità organizzata

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha previsto l'aggiunta dell'art. 24-ter nell'ambito del d.lgs. n. 231/01. Il citato provvedimento normativo ha introdotto nell'alveo dei reati che prevedono la responsabilità amministrativa degli enti anche i reati associativi previsti dall'art. 10 L. n. 146/2006 di ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata.

Fino a tale provvedimento i reati comportanti la responsabilità amministrativa dell'ente potevano essere considerati un numero chiuso; l'art. 24 ter sanziona vari reati:

- 1) Associazione a delinquere (art. 416 C.P.).
- 2) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis C.P.).
- 3) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter C.P.).
- 4) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 C.P.).
- 5) I delitti in materia di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).
- 6) I delitti in materia di armi (come indicati all'art. 407 II c., lett. a - n. 5 C.P.P.).
- 7) I delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis C.P..

Quest'ultima norma è quella che ha visto nel sistema "231" una modifica di rotta al fine della determinazione dei reati presupposto; infatti, tale norma implica una clausola "aperta" che lascia spazio all'ingresso di tutti quei reati commessi in ambito associativo mafioso e di sostegno alle associazioni mafiose.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichi un sodalizio criminale di natura associativa, a vantaggio o nell'interesse della società, è presente solo in termini astratti. La mancanza di concreti indici di riscontro in grado di dare corpo in misura apprezzabile a tale rischio astratto non consente, nella fase di gestione del rischio, di configurare specifici protocolli o misure di mitigazione diverse dalle generali regole di condotta eticamente orientata e corretto funzionamento degli ordinari presidi di controllo.

12.12 Reati contro l'industria e il commercio

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha ampliato notevolmente il novero dei c.d. "reati presupposto" alla responsabilità amministrativa degli enti, di cui al Decreto Legislativo n. 231 8 giugno 2001, attraverso l'introduzione dell'art. 25-bis.1. L'elencazione di cui all'articolo *de quo*, che comprende la gamma dei reati previsti dagli artt. 513 e ss. del codice penale, risponde al bisogno di tutela, avvertito dal Legislatore, dell'ordine economico e del normale e corretto svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti.

Nel dettaglio, la responsabilità degli enti è stata estesa anche alle seguenti ipotesi di reato:

- 1)Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 C.P.).
- 2)Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 C.P.)
- 3)Vendita delle sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 C.P.).
- 4)Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 C.P.).
- 5)Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter C.P.).
- 6)Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater C.P.).
- 7)Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis C.P.).
- 8)Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 C.P.).

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA, la possibilità concreta di rilevanza della verifica di reati di questo gruppo non appare rilevante, soprattutto in considerazione del costante ricorso a pratiche commerciali e contrattuali consolidate e conformate a standard internazionali di riferimento.

Ed invero, per ciò che concerne in particolare le aziende agricole, il coinvolgimento del settore agricolo nelle more del d.lgs.231/01 appare indiscutibile nel momento in cui nel decreto è stato inserito - per il tramite della legge 99/2009 - l'art. 25-bis.1. (Delitti contro l'industria e il commercio)

PARTE GENERALE E SPECIALE

che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie in conseguenza dei reati di cui al nuovo art. 517-quater c.p., relativo alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- I. tutti i contratti di fornitura stipulati dalla società devono essere conformi a standard nazionali e internazionali;
- II. deve essere predisposto dalla Società un elenco dei fornitori, con possibilità di immediata connessione con il relativo contratto;
- III. devono essere disposti idonei controlli documentali sulla merce acquistata e concretamente consegnata (ad esempio, con riferimento all'identità dei prodotti, alla presenza dei marchi distintivi, alla non alterazione della merce, etc.);
- IV. deve essere fornito opportuno riscontro ai fornitori in merito al controllo documentale effettuato;
- V. deve essere altresì assicurato il controllo su eventuali manomissioni o alterazioni dei prodotti prima della fornitura a terzi;
- VI. deve essere effettuata una check list di controllo da parte della funzione preposta.

Considerato, pertanto, che nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verificano reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame è certamente presente e che tale evenienza è destinata a produrre un rilevante impatto in termini di responsabilità dell'ente, in sede di gestione del rischio, oltre alle regole comportamentali di carattere generale sopra elencate, è necessario richiamare l'applicazione dei presidi desumibili dalle regole di condotta indicate nel Codice Etico (ALLEGATO A).

12.13 Reati in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha introdotto nell'alveo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001, la categoria dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Tale ampliamento risponde innanzi tutto ad una più ampia prospettiva di armonizzazione, dettata dagli organi UE, risalente alla Direttiva del 24 giugno 2006, nella quale si afferma la necessità di realizzare, a livello europeo, una sostanziale armonizzazione delle sanzioni penali irrogabili alle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso o sono responsabili di violazioni intenzionali di un diritto di proprietà intellettuale commesse su scala commerciale. Ponendosi in una prospettiva prettamente nazionale, l'introduzione di tali ipotesi di reato formalizza l'*intellectual property* quale fattore di rischio dell'impresa, conferendo la dovuta elevazione a tutti quei contenuti immateriali, strumentali e fondamentali per l'attività d'impresa.

Le ipotesi di reato di cui all'articolo 25-*novies* del Decreto sono quelle previste dagli articoli 171, primo comma, lettera a-*bis*, e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge n. 633, del 22 aprile 1941, recante disposizioni in materia di “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (LDA).

La normativa in materia di diritto d'autore, funzionale alla tutela delle creazioni intellettuali in vari settori, quali quello della musica, della letteratura, del teatro e, più in generale, di tutti i settori artistici, è stata scelta dal legislatore anche ai fini della tutela dei programmi per elaboratore, ritenuti anch'essi creazione intellettuale dell'autore. Ad oggi – a dispetto del dibattito applicativo in materia - risulta comunque in vigore la tutela del diritto d'autore tale per cui, tra l'altro, i programmi per elaboratori, il c.d. *software*, possono ottenere una protezione relativa alla paternità e alla data di creazione del prodotto mediante un'apposita registrazione presso gli uffici della S.I.A.E.

Le condotte con riferimento alle quali può configurarsi la responsabilità dell'ente riguardano, in generale, l'abusiva riproduzione, pubblicazione, traduzione, trasformazione, modificazione, vendita e distribuzione delle opere intellettuali.

Un'ulteriore ipotesi sensibile ai sensi del d.lgs. n. 231/01 è quella attinente la protezione dei contenuti delle Banche Dati.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verificano reati appartenenti alla tipologia qui in esame appare concreta.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

I. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato considerate;

II. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati considerati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:

(i) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;

(ii) di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi;

(iii) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione

Considerato, pertanto, che nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verificano reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame è certamente presente e che tale evenienza è destinata a produrre un rilevante impatto in termini di responsabilità dell'ente, in sede di gestione del rischio, oltre alle regole comportamentali di carattere generale sopra elencate, è necessario richiamare l'applicazione dei presidi desumibili dalle regole di condotta indicate nel Codice Etico (ALLEGATO A).

12.14 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, come previsto ex art. 377-bis Codice Penale

Il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è stato introdotto nel novero degli illeciti penali per i quali vi è responsabilità amministrativa dell'ente nell'agosto del 2009 (con legge 3 agosto 2009 n. 116) in sede di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato italiano il 09 dicembre 2003.

Per errore di procedura normativa il reato era stato introdotto con il riferimento dell'art. 25-*novies*, che in realtà costituiva già il riferimento dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 conteneva quindi due art. 25-*novies* con una diversa rubrica e un differente contenuto.

Mediante l'intervento correttivo realizzato con il decreto legislativo n. 121 del 7.7.2011 il Legislatore è intervenuto, correggendo l'erronea numerazione.

Oggi il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria risulta regolarmente rubricato all'art. 25-*decies* del Decreto Legislativo n. 231/2001.

La fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-*bis* concerne i delitti contro l'attività giudiziaria. La norma tutela il corretto svolgimento dell'attività processuale contro le interferenze indebite e, specificamente, la spontaneità del comportamento processuale. Il reato si realizza mediante l'induzione con violenza (fisica e psichica) o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Il destinatario della condotta del reo è il soggetto chiamato, in un procedimento penale, a rendere dichiarazioni utilizzabili davanti all'autorità giudiziaria, con facoltà di non rispondere.

RILEVANZA

Con riferimento all'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichi tale reato è presente solo in maniera residuale e remota.

Pertanto, nell'ambito del processo di gestione del rischio si è quindi valutato di non evidenziare la presenza di rischi da trattare.

12.15 Reati ambientali

Dal 16 agosto 2011, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 121 del 07.07.2011, i reati ambientali sono parte di quegli illeciti per cui anche l'ordinamento italiano ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente.

L'inserimento dei reati ambientali nel novero degli illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/2001, da tempo annunciato a seguito del recepimento delle Direttive europee CE 2008/99/CE e 2009/123/CE (in materia di inquinamento provocato dalle navi) prevede nuove misure di tutela penale e un ampliamento delle pene in termini di quote o sanzioni interdittive per molti reati e violazioni già previsti dall'ordinamento penale.

Peculiare è il fatto che la responsabilità dell'ente sia stata prevista anche nell'ambito dei reati contravvenzionali.

Di seguito vengono indicati esattamente i reati ambientali di cui al decreto:

- norme poste a tutela delle specie animali e vegetali protette e di habitat all'interno dei siti protetti (art.727-bis c.p.);
- norme in materia di scarichi di acque reflue e gestione dei rifiuti previste dal Testo Unico Ambientale (D.lgs. n. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo, D.lgs. n. 152/2006);
- omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2 D.lgs. n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, secondo periodo, D.lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. n. 152/2006)⁴⁶;
- superamento dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (Art. 279, comma 5, D.lgs. n. 152/2006);
- norme a tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 L. n. 549/1993);

⁴⁶ Il D.Lgs. 21/2018 ha abrogato l'art. 260 D.Lgs. 152/2006, introducendo il nuovo reato di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" di cui all'art. 452quaterdecies c.p.. Come precisato nelle disposizioni di coordinamento (art. 8), nonché nella Tabella A allegata al citato D.Lgs., il richiamo all'art. 260 D.Lgs. 152/2006 operato dall'art. 25undecies del D.Lgs. 231/2001 deve intendersi riferito al nuovo art. 452quaterdecies c.p.

PARTE GENERALE E SPECIALE

- norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l) del Regolamento CE n. 338/97 e ss. mm. ii. (art. 3-bis, L. n. 150/1992);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, L. n. 150/1992);
- norme finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (D.lgs. n. 202/2007).

La Legge 22 Maggio 2015, n. 68, ha modificato l'art 25-*undecies* del D.lgs. n. 231/01, aggiungendo tra i reati presupposto il delitto di inquinamento ambientale (art. 425-*bis* c.p.), il delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), i delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinquies* c.p.), i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies*, il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Successivamente, il Decreto legislativo 14 dicembre 2018, n. 135 ha abrogato l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 205/2010, il quale introduceva l'art. 260 bis nel D.Lgs. 152/2006 (TU Ambiente). L'art. 260 bis disciplinava il "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) i cui reati connessi, pertanto, sono espunti dal catalogo dei reati presupposto che possono essere commessi dall'Ente.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la verifica di reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame appare potenzialmente non da escludere.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti;

PARTE GENERALE E SPECIALE

- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, dell'autorizzazione relativa alla natura del servizio prestato e del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- accertarsi, in caso di affidamento di opere in appalto sugli immobili di proprietà della Società, delle corrette modalità di gestione e di smaltimento dei rifiuti da parte dell'impresa appaltatrice;
- gestire i rapporti con i funzionari degli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo della normativa ambientale, secondo principi di massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale della Pubblica Amministrazione, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti;
- effettuare una check list di controllo da parte della funzione preposta.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di porre in essere, contribuire o concorrere a causare la realizzazione di comportamenti – anche colposi – atti a cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'ambiente.

Considerato, pertanto, che nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verificano reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame è astrattamente presente e che tale evenienza è destinata a produrre un impatto rilevante in termini di responsabilità dell'ente, in sede di gestione del rischio, oltre alle regole comportamentali di carattere generale sopra elencate, è necessario richiamare l'applicazione dei presidi desumibili dalle regole di condotta indicate nel Codice Etico (ALLEGATO A).

12.16 Reati in materia di immigrazione

Il Decreto Legislativo 16.07.2012, n. 109, entrato in vigore in data 9.8.2012, recante norme in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha integrato il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/01.

In particolare, è stato introdotto l'art. 25-*duodecies* (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), che così prevede:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

In particolare, le fattispecie a cui si riferisce la norma sono, per quanto attiene la responsabilità degli enti, quelle previste dall'ipotesi di reato aggravato di cui al comma 12-*bis* dell'art 22 e risultano limitate a tre condotte tipiche:

- 1) se i lavoratori occupati sono in un numero superiore a tre;
- 2) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- 3) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* del codice penale.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame, risulta senz'altro presente.

Le peculiarità del settore agricolo possono infatti incidere su diverse aree rilevanti ai sensi del decreto, che a prima vista potrebbero apparire di non immediato interesse. Molte attività comportano infatti l'acquisto di materie prime o semilavorate da altri soggetti operanti nel settore (ad esempio, vini sfusi); questo comporta l'esposizione al rischio di acquistare prodotti derivanti da delitto (merci rubate) ovvero ottenuti mediante sfruttamento di persone (in Italia come all'estero).

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle

attività "sensibili rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001:

- il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare;
- nel procedere all'assunzione di personale extracomunitario devono porsi in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge in relazione al soggiorno e allo svolgimento di attività lavorativa all'interno del territorio nazionale;
- in corso di contratto di lavoro con personale extracomunitario deve monitorarsi periodicamente lo stato di validità del permesso di soggiorno/o di altro diverso titolo del dipendente extracomunitario e le relative scadenze.

È fatto in ogni caso espresso divieto ai Destinatari di impiegare dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

Considerato, pertanto, che nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verificano reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame è astrattamente presente e che tale evenienza è destinata a produrre un impatto rilevante in termini di responsabilità dell'ente, in sede di gestione del rischio, oltre alle regole comportamentali di carattere generale sopra elencate, è necessario richiamare l'applicazione dei presidi desumibili dalle regole di condotta indicate nel Codice Etico (ALLEGATO A).

12.17 Delitti di propaganda, istigazione ed incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (ai sensi dell'art. 25-terdecies del D.lgs. n. 231/01)

L'art. 5 della Legge n. 167/2017 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto contenuto nel D.lgs. n. 231/01, introducendo l'art. 25-terdecies, rubricato "razzismo e xenofobia".

Con la suddetta disposizione divengono rilevanti, ai fini della responsabilità penale dell'Ente, tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

In questo modo viene dunque estesa la responsabilità amministrativa derivante da reato dell'Ente, a cui, in caso di commissione dei reati sopracitati, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, D.lgs. n. 231/01, per una durata non inferiore a un anno.

Qualora la propaganda, l'istigazione o l'incitamento si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Se infine l'Ente è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti sopra indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.lgs. n. 231/01.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verificano reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame appare non sussistente, sia per le fattispecie in esame, sia per la presenza di procedure aziendali e norme etiche di comportamento, presidiate a loro volta anche in sede disciplinare, a presidio dei processi aziendali.

Pertanto, nell'ambito del processo di gestione del rischio non sono evidenziati rischi specifici da trattare.

12.18 Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (ai sensi dell'art. 25-quaterdecies del D.lgs. n. 231/01)

La Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, sottoscritta a Magglingen il 18 settembre 2014*", ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

Viene quindi introdotto nel D.lgs. n. 231/01 l'art. 25-quaterdecies, a tenore del quale:

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; Per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) incrimina "*chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo*" nonché "*il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa*".

L'art. 4 dello stesso articolato normativo contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verificano reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame non appare concreta.

Pertanto, nell'ambito del processo di gestione del rischio non sono evidenziati rischi specifici da trattare.

12.19 Reati tributari (ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/01)

La riforma dei reati tributari introdotta con la legge 19.12.2019, n. 157, di conversione del D.L. 26.10.2019, n. 124, ha inserito l'art. 25 *quinquiesdecies* al D.lgs. n. 231/01, integrando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto. L'intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371) e da un approccio di politica normativa, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati in materia tributaria.

L'art. 25 *quinquiesdecies* del d.lgs. n. 231/01 indica per quali reati tributari (previsti nel D.lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa. Si tratta dei seguenti delitti, per i quali sono indicate pure le sanzioni corrispondenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-*bis*, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-*bis*, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un

importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/01, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame appare concreto.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- rispettare scrupolosamente le disposizioni della Società e tutte le procedure formalizzate occorrenti per assolvere correttamente agli obblighi tributari e contributivi della Società;
- verificare che i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- verificare che ogni operazione relativa all'attività sensibile debba essere adeguatamente registrata ed il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali dovendo essere tracciabili le eventuali cancellazioni o distruzioni di registrazioni effettuate;
- fermi restando i protocolli specifici nella gestione di acquisizione di beni e servizi, verificare che per i nuovi fornitori e soggetti con cui la Società si relaziona per la prima volta, siano stati effettuati opportuni controlli

PARTE GENERALE E SPECIALE

presso la Camera di Commercio e comunque di avere informative idonee a valutare l'affidabilità del soggetto che emette la fattura;

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano l'emissione di documenti contabili sia attivi, sia passivi;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- assicurare da parte della funzione competente un calendario delle scadenze fiscali e contributive e dei relativi adempimenti, ovvero verificare che consulenti e collaboratori in outsourcing per provvedere alle incombenze della presente area condividano con le funzioni societarie competenti tale calendario delle scadenze;
- garantire forme di controllo costante e mirato degli adempimenti contabili e tributari, sotto la responsabilità del soggetto preposto al controllo contabile;
- acquisire e conservare per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni specifica dichiarazione di collaboratori e consulenti esterni a titolo di sgravio di responsabilità per eventuali violazioni di disposizioni tributarie e contributive agli stessi imputabili a titolo di dolo o colpa grave; in tale contesto, la società assicura che il collaboratore o il consulente esterno dia dimostrazione di apposita responsabilità civile per i possibili danni arrecabili a terzi, di importo coerente con i potenziali danni che possano gravare su ITALIA OLIVICOLA;
- garantire apposita check list di controllo da parte della funzione preposta.

Più in generale coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, erogazione di contributi, finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi.

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire vantaggi contabili o di bilancio;
 - esibire documenti e dati incompleti o comunicare dati falsi e alterati alla Pubblica Amministrazione o al concessionario della riscossione oppure sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri;
 - alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
-

PARTE GENERALE E SPECIALE

-porre in essere qualunque comportamento tale da integrare le fattispecie dei reati tributari previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/01 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e comunque porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste, possano potenzialmente diventarle.

Considerato, pertanto, che nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verificano reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame è sicuramente presente e che tale evenienza è destinata a produrre un impatto rilevante in termini di responsabilità dell'ente, in sede di gestione del rischio, oltre alle regole comportamentali di carattere generale sopra elencate, è necessario richiamare l'applicazione dei presidi desumibili dalle regole di condotta indicate nel Codice Etico (ALLEGATO A).

12.20 Reato di contrabbando (ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. n. 231/01)

In data 15 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF) che, tra le varie novità, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. n. 231/01.

In particolare, è stato introdotto nel D.lgs. n. 231/01 l'articolo 25-sexiesdecies - Contrabbando:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) e e)."

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di ITALIA OLIVICOLA la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia in questa sede in esame appare remota.

Pertanto, nell'ambito del processo di gestione del rischio non sono evidenziati rischi specifici da trattare.